

XIV.

TORNATA DEL 3 APRILE 1889

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Discussione del progetto di legge pel trattato di commercio fra l'Italia e la Svizzera — Dichiarazioni del presidente del Consiglio, ministro ad interim degli esteri, e del ministro di agricoltura, industria e commercio in ordine a domande del senatore Rossi A., relatore e ad osservazioni del senatore Di Sambuy — Approvazione del disegno di legge relativo al trattato di commercio e navigazione tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Domingo — Votazione a scrutinio segreto dei due progetti di legge — Seguito della discussione del disegno di legge sullo stato degli impiegati civili — Approvazione degli articoli 62, 2 e 13 fra loro connessi, previa proposte del senatore Majorana-Calatabiano e del presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e degli articoli da 3 a 23, meno il 7 sospeso — Parlano intorno all'art. 24 il presidente del Consiglio ed i senatori De Saint-Bon, Majorana-Calatabiano, relatore, Parenzo, Busacca, Costa, ed il ministro delle finanze — Approvazione dell'art. 24 e dei successivi fino all'art. 41 inclusivo — Proposta di un'aggiunta del senatore Miraglia all'art. 42, poi ritirata in seguito ad osservazioni dei senatori Majorana, relatore, Costa e del presidente del Consiglio, ed approvazione dell'articolo stesso e dei seguenti fino al 60 compreso — Rinvio della discussione sugli art. 7 e 61 rimasti sospesi, ed approvazione dell'art. 63 ultimo del progetto — Approvazione dei seguenti progetti di legge: 1. Estensione dell'art. 18 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, alle provincie dell'isola di Sardegna interessate nella costruzione delle ferrovie secondarie sarde; 2. Approvazione di contratti di vendita e di permuta di beni demaniali; 3. Approvazione di vendite e permuta di beni demaniali e di altri contratti stipulati nell'interesse di servizi pubblici e governativi — Risultato della votazione segreta dei due progetti di legge discussi in principio di seduta.*

La seduta è aperta alle ore 2¹/₂ pom.

È presente il ministro di agricoltura, industria e commercio: più tardi intervengono il presidente del Consiglio ed i ministri della guerra, delle finanze e del Tesoro.

Il senatore segretario, CORSI L. dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, il quale viene approvato.

Discussione del progetto di legge: « Trattato di commercio fra l'Italia e la Svizzera » (N. 19).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Trattato di commercio fra l'Italia e la Svizzera ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore segretario, CORSI L. legge:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione sarà data al trattato di commercio fra l'Italia e la Svizzera, e relativo protocollo, firmato a Roma il 23 gennaio 1889 e le cui ratifiche furono ivi scambiate il

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Senatore ROSSI A., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI A., *relatore*. L'Ufficio centrale sarebbe lieto se sull'ultima parte della relazione, che riguarda il protocollo aggiunto alla convenzione, l'onor. presidente del Consiglio volesse riconfermare al Senato le speranze già manifestate all'altro del Parlamento sulla possibilità di venire ad un'appendice della convenzione medesima per quanto riguardo il freno dei contrabbandi.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro ad interim degli affari esteri*. Il Senato comprenderà quanto sia grave la questione di regolare i traffici della frontiera svizzera e di provvedere ai possibili contrabbandi, trattandosi di contraddire ad antichi pregiudizi. Su quel punto della nostra frontiera non si è mai potuto, nè da una parte nè dall'altra, distruggere il contrabbando; si è potuto diminuire, ma non sopprimere. Gli Svizzeri, per un sentimento di libertà, che almeno, secondo il mio modo di vedere, era in questo caso fuor di luogo, credevano che, combinando coll'Italia un sistema di precauzioni, essi quasi quasi sarebbero divenuti i gendarmi delle dogane italiane; di guisachè rispondevano: guardatevi come noi ci guardiamo. Nulladimeno, dietro le mie osservazioni, e nel desiderio reciproco di venire ad un accordo, tanto necessario fra i due paesi vicini, i negozianti svizzeri ed il loro Governo, consentirono questa volta alla redazione del protocollo, anzi, giova che il Senato sappia che nel progetto questa materia faceva parte di un articolo del trattato stesso; ma poi si è transatto, e si accettò il protocollo speciale.

Ora si spera che, approvato il trattato e dal

Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati svizzeri, il Governo elvetico, che è impegnato a negoziati, s'induca ad ammettere una condizione di cose migliori fra i due paesi.

Io non dubito anzi, che a qualche cosa si verrà, e tanto meno ne dubito pel modo come il protocollo è stato redatto. Non solo, infatti, vi si parla di contrabbando, ma di traffici alla frontiera; ora, anche la Svizzera è interessata a che questi traffici, non solo non trovino ostacoli, ma abbiano facilitazioni. Quindi ho fede che ripigliando le trattative verremo ad una conclusione utile ed onorevole fra le due parti.

Dirò intanto al Senato che ieri il Consiglio degli Stati ha già ratificato il trattato, di guisa che ora dipende da noi il dargli forza di legge fra i due paesi.

Non ho altro a dire.

Senatore ROSSI A., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore dell'Ufficio centrale.

Senatore ROSSI A., *relatore*. Ringrazio l'onorevole presidente del Consiglio a nome dell'Ufficio centrale per le assicurazioni che ci ha date e non dubito che unendo a quelle del Governo italiano le buone disposizioni del Governo svizzero, e vista la unanimità con cui fu approvato il trattato ai piedi del quale esiste il protocollo in questione, l'accordo potrà essere risoluto nell'interesse e nell'onore di entrambi i paesi.

Senatore DI SAMBUY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Senatore Di Sambuy.

Senatore DI SAMBUY. Quantunque io sia sceso a questo primo banco, per meglio udire, non ho potuto ben intendere le risposte fatte dall'onorevole presidente del Consiglio all'onorevole relatore. Credo che egli abbia risposto soltanto in merito alle trattative tenute con la Svizzera per cercare di frenare il contrabbando...

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro ad interim degli affari esteri*. Due cose, migliorare i traffici di frontiera e trovar modo di frenare il contrabbando.

Senatore DI SAMBUY. Io mi arresto soltanto sulla questione del contrabbando.

Non vengo a narrare al Senato come questo si dimostri ogni giorno più fortemente organizzato.

LEGISLATURA XVI — 3^a SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 APRILE 1889

Uso di questa espressione perchè non ne trovo altra più adatta ad esprimere lo svolgimento di questa piaga.

Il contrabbando sulla nostra frontiera è organizzato in modo tale che non so neppure se il Governo, che ha dei mezzi molteplici per conoscerne l'importanza, possa, coi mezzi delle statistiche, anche solo approssimativamente, rendersi conto delle merci che entrano di contrabbando nello Stato.

Vista la grande importanza della questione sollevata nella relazione dell'onorevole senatore Rossi, io domando al Governo se vi è possibilità di estendere questo compromesso, queste intelligenze concordate colla Svizzera per vedere di limitare, se non distruggere, questo male immenso del contrabbando con convenzioni internazionali non solo colla Svizzera, ma con gli altri paesi.

In fin dei conti pare a me che sia una questione di lealtà e di onore per le varie nazioni, ed io sono persuaso che a convenzioni di questa natura nessuno si rifiuterebbe, essendo identici gli interessi di tutti i paesi.

Mi sembra che dovendo tutte le nazioni agire con la stessa lealtà si potrebbe benissimo venire ad una trattativa internazionale allo scopo di diminuire, se non di estirpare, il contrabbando.

Senatore ROSSI A., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI A., *relatore*. La relazione dimostra come l'Ufficio centrale convenga con l'onorevole Di Sambuy sulla necessità di riparare una buona volta al contrabbando. Io lo ringrazio del suo appoggio, ma non credo facile poter redigere delle statistiche in così losco argomento, e per le quali si possa informare sulla qualità e quantità del contrabbando, perchè, una volta che esso viene colpito, le statistiche si fanno da sè. È lodevole il desiderio dell'onor. Di Sambuy che si formi un accordo internazionale sul contrabbando, ma nel caso nostro non ne vedo la necessità.

Il Governo ha fatto di tutto per parte sua, inquantochè, nel trattato coll'Austria-Ungheria che abbiamo concluso tempo fa, fu contemplata una clausola di tutela reciproca.

Colla Svizzera si apriranno le trattative.

Rimane terza potenza contermina, la Francia;

ed è da sperare che quando si ripiglino le relazioni, non dico amichevoli perchè tali sono fin d'ora, ma commerciali, cessi, per quanto almeno è possibile che cessi, questa piaga del commercio, dell'industria e della finanza poichè sono reciproci i danni così da una parte come dall'altra.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro ad interim degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro ad interim degli affari esteri*. La nostra frontiera comincia da una parte colla Francia e finisce dall'altra coll'Austria.

Abbiamo quindi tre potenze, tre Stati finitimi all'Italia, ed interessa ad ogni paese che il contrabbando sia soppresso, tanto che ciascuno Stato ha leggi speciali per reprimerlo. Noi Italiani anzi abbiamo una legge delle più severe, quella del 1866; abbiamo finanche dichiarato associazione di malfattori quella dei contrabbandieri.

In ogni modo ci vuol certo della buona volontà da una parte e dall'altra per ottenere risultati positivi.

Con l'Austria se ne è fatto caso nel trattato di commercio, come ha ricordato il senatore Rossi; colla Francia non esistono ancora trattati; con la Svizzera il protocollo provvederà.

È nell'interesse di tutte le nazioni che i reati siano puniti, ma ancora un trattato internazionale per la repressione dei reati non esiste; non vi sono che i trattati di estradizione; del resto, ogni paese provvede coi suoi codici a punire i colpevoli di un reato.

Riguardo alla Svizzera, siccome è tutta frontiera di terra, e gli accessi tra i due Stati sono facili, ed i modi d'introdursi in un paese o nell'altro sono molti, è necessario e conviene all'uno ed all'altro paese che internazionalmente si provveda.

Dissi un momento fa dei pregiudizi che sussistono in proposito nella vicina Repubblica, ma non possiamo però nascondere che contrabbandi avvengono anche dalla parte nostra: non sono tutti svizzeri i contrabbandieri, ce ne sono moltissimi italiani.

Come se ne potrà fare la statistica?

Statistica delle merci che entrano, o che escono si può fare, ma non è possibile farla delle merci

che di contrabbando s'immettono e si esportano, e si comprende perchè.

Non tutte queste importazioni ed esportazioni colpevoli cadono sotto le mani della giustizia, solo quando vi cadono sono punite. Dunque, difficile riesce, e quasi impossibile, fare una statistica esatta. Quello che si può è di praticare una sorveglianza migliore.

Ed a questo riguardo il Ministero delle finanze ha fatto il possibile; l'ordinamento delle guardie di dogana ha avuto questo scopo; e quando le guardie doganali non bastano, vi si associano anche le guardie di pubblica sicurezza ed i reali carabinieri.

Adunque vediamo le cose praticamente.

Contiamo che per il protocollo che abbiamo già firmato e che oggi voi ratificherete col vostro voto, si potranno riprendere le negoziazioni colla Svizzera; e che da una parte e dall'altra si potrà arrivare ad una conclusione che almeno diminuisca questa piaga dei due paesi.

Poichè lo sperare che sia abolito il contrabbando sarebbe sperare che reati a questo mondo non se ne commettessero più.

È nella natura umana il peccare. Di guisa che noi non possiamo confidare che in un temperamento, e il Governo farà la parte sua perchè questo temperamento sia stipulato tra i due paesi, e perchè, stipulato, si provveda onde il contrabbando diminuisca.

MICELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MICELLI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Come semplice notizia dirò all'onorevole senatore Di Sambuy, il quale faceva vivissime istanze perchè si provvedesse con ogni sforzo ad attenuare almeno il contrabbando che tanto danneggia le nostre finanze, e stabilire finalmente con la Svizzera il cartello doganale, gli dirò, che su questo terreno si è fatto un grande progresso; in quanto che non può credere il Senato quello che facesse nel 1881 il Governo per ottenere dalla Svizzera il cartello doganale; ma allora la risposta secca era sempre una: guai ai paesi che hanno imposte troppo alte. Essi debbono subire un contrabbando enorme! E ciò detto, ogni protesta era vana. Dopo otto anni il linguaggio è mutato in modo da poter far noi assegnamento sul buon volere e sulla lealtà del Governo svizzero di

cui sono stati interpreti i negoziatori del trattato sottoposto al vostro esame.

Essi, francamente e precisamente, ci hanno dichiarato che il Governo svizzero intende di venire ad una convenzione per curare energicamente e guarire la piaga del contrabbando, che tanto lamentiamo.

Questo dichiaravano i negoziatori svizzeri a nome del loro Governo, e promisero che, appena concluso il trattato si sarebbe discusso il grave argomento, col desiderio da parte del Governo di quella Repubblica di venire ad una soddisfacente conclusione.

Il Governo italiano ha fatto di tutto per ottenere qualche cosa di meglio, ma comprenderanno l'onore di Sambuy ed il Senato che il Governo svizzero ha avuto difficoltà per venire ad una compromissione più precisa, ed è necessario di attendere le ulteriori trattative.

Là il contrabbando è divenuta una istituzione, una potente istituzione, che non si sa come scuotere, ed è una istituzione fortemente organizzata e spaventevole anche in Italia.

Nel confine si commettono enormità indescrivibili tanto dagli Svizzeri che dagli Italiani.

Non c'è per noi modo efficace a mettere un freno positivo a questo flagello, senza che vi siano accordi fra i Governi finitimi, e si convenga all'adozione di eroici rimedi.

Le dichiarazioni del Governo svizzero ci danno molta speranza che qualche cosa di serio concluderemo, ed il Senato può confidare nella alacrità e nella premura del Governo, affinché si ottenga il meglio possibile.

Riteniamo che le promesse saranno mantenute, e confidiamo nella lealtà delle dichiarazioni che la vicina Svizzera ci ha fatto per mezzo dei suoi negoziatori.

Riguardo poi a farne oggetto di trattative internazionali, il Governo studierà se convenga ora meglio trattare a quattr'occhi con la sola Svizzera, anzichè invitare anche altri Stati nelle trattative. Forse un'azione troppo ampia potrebbe nuocere allo scopo che ci siam prefissi. Il Governo, del resto, seguirà la via che ravviserà più conveniente agli interessi del paese.

Senatore DI SAMBUY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DI SAMBUY. Ringrazio gli onorevoli ministri degli esteri e dell'agricoltura, industria e commercio, nonché il relatore dell'Ufficio cen-

trale per le cortesi parole che mi indirizzarono in risposta al quesito che io facevâ.

Hanno confermato vieppiù la mia credenza, quella cioè che vi fosse ancora qualche cosa da fare per frenare, se è possibile, la piaga sempre crescente del contrabbando. Fu detto che era un'istituzione di un paese limitrofo al nostro, ma si è pur dovuto riconoscere che era diventata, disgraziatamente, una vera istituzione anche in Italia.

Ora, per scemare questa piaga tanto dannosa alle finanze nostre, si è fatto qualche cosa; l'onor. relatore mi ricordava gli accordi stabiliti coll'Austria, ed ora appunto sappiamo che approvando il trattato approviamo anche un protocollo, il quale tenterà di migliorare la situazione colla Svizzera.

Rimane dunque, visto la configurazione delle nostre frontiere, un sol paese col quale non avremmo accordo speciale per la questione del contrabbando. Ora, io sono persuaso che, anche nelle momentanee difficoltà commerciali in cui ci troviamo dirimpetto alla Francia, si possa sempre alla lealtà di quella nazione dirigersi per trovare il modo di concertare delle trattative sopra la questione del contrabbando, perchè è questione che involve non solo la buona volontà e la lealtà di tutte le nazioni, ma il loro reale interesse finanziario.

E perciò quando ciò si potesse fare - e ne è giudice il Governo solo - io ritengo che si potrebbe di molto migliorare la situazione per la quale riconosco essersi fatto un passo utilissimo e con l'Austria-Ungheria e con la Svizzera.

La mia raccomandazione è adunque di tentare colla Francia, all'infuori delle preoccupazioni di interesse commerciale che pur troppo servono in questo momento a dividerci, il che sinceramente deploro, di accordarci lealmente sopra una questione di onestà e di interessi reciproci.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione. Si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge essendo composto di un solo articolo.

Discussione del progetto di legge: « Trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Domingo del 18 ottobre 1886 » (N. 20).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca: Discussione del progetto di legge: « Trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Domingo del 18 ottobre 1886 ».

Prego il senatore Corsi L. di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. legge:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione sarà data al trattato di commercio e di navigazione del 18 ottobre 1886 e relative protocollo del 5 gennaio 1889, conchiuso a San Domingo, e le cui ratifiche furono scambiate a

li

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore ROSSI A., *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI A., *relatore*. Ho chiesto la parola soltanto per dire che l'Ufficio centrale non ha nessuna raccomandazione, nè osservazione da fare, anzi si congratula di questo quarantesimo trattato di commercio, e con la Repubblica di San Domingo anche di navigazione, che il Regno d'Italia tiene con gli Stati mondiali.

Noi non abbiamo quindi che a confermare il desiderio espresso nella relazione, cioè che il Senato dia voto favorevole a questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di un progetto di legge composto di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto
di due progetti di legge.

PRESIDENTE. Ora si procede all'appello nominale per la votazione dei due disegni di legge testè approvati:

LEGISLATURA XVI — 3^a SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 APRILE 1889

Trattato di commercio fra l'Italia e la Svizzera, e

Trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Domingo del 18 ottobre 1886.

(Il senatore, segretario, Verga C. fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Stato degli impiegati civili » (N. 3).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge: « Stato degli impiegati civili ».

Come il Senato rammenta, ieri fu sospesa la discussione dell'art. 2; prego il signor relatore dell'Ufficio centrale a voler novellamente riferire intorno all'art. 2.

Prego di far silenzio! L'onorevole relatore dell'Ufficio centrale ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. L'Ufficio centrale ha ripreso l'esame degli articoli 2, 13 e 62 che fra loro hanno intima connessione; e, mettendo a contributo gli opinamenti della sua minoranza e quelli dell'onor. presidente del Consiglio, che fu pregato d'intervenire ed intervenne nella adunanza poco fa tenuta, è venuto nel concorde divisamento di proporre al Senato l'accettazione dell'art. 2, quale era già formulato dalla maggioranza dell'Ufficio centrale medesimo, e che suona così:

« I titoli, le categorie, i gradi, le classi e gli stipendi degli impiegati sono stabiliti per legge; il numero degli impiegati di ciascun grado e classe può essere variato anche con gli organici allegati ai bilanci di previsione ».

L'art. 13 subisce alcune modificazioni, ed è redatto nel seguente modo:

« Coloro che aspirano ad impieghi civili dello Stato, debbono provare, salve le disposizioni delle leggi speciali e le riserve fatte in questa legge:

« 1° di essere cittadini italiani;

« 2° di aver compiuti 18 anni e non oltrepassata l'età stabilita dagli ordinamenti di ciascuna amministrazione;

« 3° di avere adempiuto a tutte le altre condizioni di ammissibilità ed eleggibilità, che

saranno stabilite per ciascuna amministrazione nei decreti reali di cui all'art. 62 ».

L'art. 62 è modificato così:

« Entro un anno dalla pubblicazione di questa legge, sarà provveduto con decreti reali, sentito il parere del Consiglio di Stato, e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, all'applicazione degli articoli 2 e 13 della presente legge ».

Ora, io vorrei pregare il Senato di tener conto dello stretto legame degli articoli 2 e 13 con l'art. 62, e di associarne la discussione, per ottenere che gli articoli 2 e 13 non restassero scompagnati dall'art. 62 che li spiega e completa.

Imperocchè, ove si votasse l'art. 2 quale era stato formulato dalla maggioranza dell'Ufficio centrale, e quale ora si consente da tutto quanto l'Ufficio centrale, senza che pure si votassero le modificazioni proposte da tutto l'Ufficio centrale all'art. 13, e le altre soprattutto dell'articolo 62, sarebbe sconvolto il pensiero e distrutta la economia della legge, quali sono concepiti e attuati dal concorde parere dell'Ufficio centrale e del signor ministro.

Il consenso che la minoranza dell'Ufficio centrale presta all'art. 2, mancherebbe di base, ove l'art. 13, e ancora di più l'art. 62, non venissero accolti nel modo in cui sono ora proposti, e quali, ripeto, li ammetterebbe il Governo.

Posto ciò, io prego il Senato di discutere cumulativamente tutti e tre gli articoli 2, 13 e 62, salvo a venire alla votazione dei medesimi, in quell'ordine che piacerà al Senato di deliberare, e salvo ancora di restituire i medesimi articoli al rispettivo posto che essi hanno secondo il progetto dell'Ufficio centrale, tostochè la votazione di tutti gli articoli della legge sarà esaurita.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il signor relatore dell'Ufficio centrale ha riferito che d'accordo col ministro dell'interno, si manterrebbe la formula dell'art. 2. Ha pure annunziato alcune modificazioni all'art. 13 ed all'art. 62 che il signor relatore ha già letto.

L'Ufficio centrale fa pure una proposta d'ordine, cioè che, approvato l'art. 2, si passi subito a discutere ed approvare l'art. 13, indi l'art. 62.

LEGISLATURA XVI — 3ª SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 APRILE 1889

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sappia il Senato che io accetto l'articolo 2 come fu redatto dall'Ufficio centrale a condizione che si accetti l'art. 62, altrimenti non l'accetto.

L'art. 62 è condizione agli articoli 2 e 13.

Di guisa che desidererei che si cominciasse dal 62; votato il 62, andremo al secondo ed al tredicesimo.

PRESIDENTE. L'onorevole signor presidente del Consiglio propone che alla votazione dell'art. 2 si premetta la discussione e la votazione dell'art. 62.

Chi approva questa mozione d'ordine è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora do lettura dell'art. 62 nella nuova formula proposto dall'Ufficio centrale, che è la seguente :

Art. 62.

Entro un anno dalla pubblicazione di questa legge sarà provveduto con decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, alla applicazione degli articoli 2 e 13 della presente legge.

Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'art. 62 nella redazione che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora pongo ai voti l'art. 2 nel testo che fu già letto e discusso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora leggo l'art. 13 nella nuova redazione presentata dall'Ufficio centrale, che è del seguente tenore :

Art. 13.

Coloro che aspirano ad impieghi civili dello Stato, debbono provare, salve le disposizioni

delle leggi speciali e le riserve fatte in questa legge:

1° di essere cittadini italiani;

2° di aver compiuto 18 anni e non oltrepassata l'età stabilita dagli ordinamenti di ciascuna amministrazione;

3° di avere adempiuto a tutte le condizioni di ammissibilità ed eleggibilità che saranno stabilite per ciascuna amministrazione nei decreti reali di cui all'art. 62.

Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'art. 13 nel testo che ho testè letto.

Chi approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora si tornerà all'art. 3.

Lo rileggo :

Art. 3.

Il grado è inseparabile dall'impiego. Però agli impiegati posti a riposo con diritto a pensione, può, a titolo di onore, mantenersi il grado o concedersi quello immediatamente superiore.

È aperta la discussione su questo articolo.

Nessuno chiedendo la parola lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

Il grado, la classe e lo stipendio sono indipendenti dal luogo ove l'impiegato presta servizio.

(Approvato).

Art. 5.

La gerarchia fra gli impiegati di ogni categoria è costituita dal grado; nello stesso grado dalla classe; è, a parità di grado e di classe, dall'anzianità.

(Approvato).

Art. 6.

Ciascun Ministero ha il ruolo degl'impiegati dell'Amministrazione centrale e degli uffici che ne dipendono.

Vi sarà unità di ruolo in quanto lo consenta, l'assimilazione di grado o classe, di funzione e stipendio degli impiegati delle singole carriere, deliberata previo parere della Commissione amministrativa.

Una tabella indica i gradi, le classi, gli stipendi e le assimilazioni.

Presso ogni Ministero, e presso le singole Amministrazioni dipendenti (prefetture, direzioni generali, intendenze di finanza, ecc.), sarà tenuto un elenco di tutti gli impiegati distinti per grado, classe e anzianità, ostensibile agli interessati.

(Approvato).

Art. 7.

L'ufficio di impiegato civile è incompatibile con l'esercizio di qualunque professione, arte, o mestiere.

È incompatibile altresì con la qualità di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di sorveglianza, od altro ufficio in tutte le Società costituite a fine di lucro.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Vorrei pregare il Senato di sospendere la discussione di quest'articolo, rimandandola a quando si parlerà dell'art. 61.

PRESIDENTE. È proposta dal presidente del Consiglio la sospensione di questo art. 7.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 8.

La qualità d'impiegato civile si perde:

- per la perdita della cittadinanza;
- per dimissione volontaria;
- per dispensa dal servizio;

per collocamento a riposo;
per revocazione;
per destituzione.

(Approvato).

TITOLO II.

Del Consiglio e delle Commissioni di amministrazione e di disciplina.

Art. 9.

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, o presso quel Ministero, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, designato con decreto reale, è istituito un Consiglio avente attribuzioni di disciplina per gli alti funzionari indicati nella prima parte del seguente articolo; e presso ciascun Ministero sono istituite Commissioni amministrativo-disciplinari per tutti gli altri impiegati. Questo Consiglio e queste Commissioni si nominano entro il mese di gennaio di ogni anno, e i componenti di essi possono essere riconfermati.

(Approvato).

Art. 10.

Per i prefetti, gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, i direttori generali ed altri funzionari pareggiati, il Consiglio, di cui all'art. 10, si compone di due consiglieri di Stato, di due consiglieri della Corte di cassazione e di due consiglieri della Corte dei conti.

Un impiegato dell'Amministrazione centrale avente grado non minore di capo di divisione, adempie l'ufficio di pubblico ministero; un altro impiegato, quello di segretario.

Per gli altri impiegati, tanto dell'Amministrazione centrale quanto della provinciale, la Commissione amministrativo-disciplinare si compone di un consigliere di Stato, di un consigliere della Corte dei conti e di un consigliere della Corte di appello come membri permanenti, con l'aggiunta, quando la Commissione è costituita in sezione amministrativa, di due funzionari fra i più elevati in grado del Ministero presso il quale la Commissione stessa è isti-

tuita, e quando è costituita in sezione disciplinare, di un consigliere della Corte di cassazione e di un altro consigliere della Corte di appello.

Un impiegato del Ministero adempie le funzioni di pubblico ministero ed un altro quelle di segretario.

La nomina dei componenti il Consiglio e quella delle singole Commissioni, e degli impiegati che rispettivamente esercitano le funzioni di pubblico ministero e di segretario, sono fatte, la prima sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, e le altre sulla proposta del ministro competente, per decreto reale, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

La presidenza del Consiglio e delle singole Commissioni si assume da uno dei componenti, ed, in sua assenza od impedimento, da un altro, designati nello stesso decreto.

Il Consiglio e le Commissioni deliberano nel numero invariabile di cinque membri. Occorrendo, si astiene il componente meno elevato in grado, e, a grado eguale, il meno anziano.

(Approvato).

Art. 11.

All'impiegato civile, sottoposto al Consiglio od alla Commissione di disciplina, si dà comunicazione in iscritto dei fatti che gli sono imputati, stabilendo il tempo necessario per presentare, anche in iscritto, la sua difesa.

Il Consiglio o la Commissione, prima di dare il suo voto, deve sentire l'impiegato, il quale può farsi assistere o rappresentare nella difesa da un funzionario o da un impiegato di grado uguale od assimilato al suo.

(Approvato).

Art. 12.

Nel fine di determinare la competenza del Consiglio e delle Commissioni, si considerano pareggiati fra tutte le Amministrazioni dello Stato, centrali, provinciali e viceversa, gl'impiegati civili ai quali è assegnato eguale stipendio.

(Approvato).

Art. 14.

Per la metà dei posti che si rendono vacanti nella classe inferiore degl'impieghi d'ordine

presso le varie amministrazioni dello Stato, hanno la preferenza, secondo le norme stabilite per decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato:

1. in ragione di due terzi, coloro che sono contemplati dalla legge 8 luglio 1883, n. 1470, serie 3^a;

2. in ragione di un terzo, i segretari comunali patentati, che in tale qualità abbiano prestato otto anni di lodevole servizio in comuni di popolazione superiore ai duemila abitanti.

(Approvato).

Art. 15.

Gli impiegati dovranno prestare giuramento secondo le norme fissate dai regolamenti di ciascuna Amministrazione, nelle mani del ministro, o del sotto-segretario di Stato, o di altro funzionario all'uopo delegato.

Il giuramento sarà dato alla prima loro nomina ad impiego stipendiato.

(Approvato).

Art. 16.

Le promozioni si fanno per grado e per classe; quelle per merito, queste per anzianità.

Le promozioni di grado in qualunque impiego non si possono accordare prima di due anni dal conferimento del grado immediatamente inferiore: salvo se si tratti di assoluta necessità di servizio, nel qual caso si provvede con decreto reale, sentito il Consiglio dei ministri.

(Approvato).

Art. 17.

Il merito, quale titolo di promozione al secondo grado, si accerta, per una metà dei posti, mediante esame di concorso; per l'altra metà, mediante attestato della rispettiva Commissione amministrativa, congiunto all'anzianità.

Al concorso o alla domanda di promozione sono ammessi soltanto gl'impiegati di grado immediatamente inferiore, i quali, a parere della Commissione amministrativa, abbiano dato

prova d'assiduità e zelo nell'adempimento del loro ufficio.

(Approvato).

Art. 18.

I concorrenti dichiarati idonei, e gli anziani dichiarati meritevoli, sono promossi ai posti vacanti, i primi nell'ordine dei punti ottenuti nell'esame, e, a parità di voti, per ordine di anzianità; i secondi, in ragion composta dell'anzianità e della graduatoria di merito proposta dalla Commissione.

(Approvato).

Art. 19.

La sola anzianità non dà diritto alla promozione di classe, se non è accompagnata, a parere della Commissione di amministrazione, da riconosciuta idoneità e diligenza.

(Approvato).

Art. 20.

L'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina a un grado o ad una classe; e, a parità di data, da quella del decreto di nomina alla classe e al grado precedente. In caso di parità nelle date di tutti i decreti così di promozione come di nomina, il più anziano di età ha la precedenza.

Nel computo dell'anzianità si detrae il tempo durante il quale l'impiegato fosse stato in aspettativa per motivi di famiglia.

Se l'impiegato fosse stato sospeso, si applicano in tale computo le disposizioni dell'art. 46.

(Approvato).

Art. 21.

Nell'organamento di un ufficio di nuova istituzione, tutte le nomine, per quanto riguarda gli effetti degli articoli precedenti, si ritengono avvenute a pari data.

(Approvato).

Art. 22.

Per gl'impiegati di grado non superiore a quello effettivo o paraggiato d'ispettore gene-

rale, quando non è richiesta la prova di concorso, la graduazione del merito deve emergere dall'attestato della Commissione amministrativa del rispettivo Ministero.

(Approvato).

Art. 23.

Agli impiegati non ammessi alla promozione per anzianità, devono comunicarsene le ragioni.

(Approvato).

Art. 24.

Le nomine e le promozioni d'impiegati di grado superiore a quello effettivo o paraggiato di ispettore generale, sono deliberate in Consiglio dei ministri. Tali nomine possono essere fatte anche fra persone estranee all'Amministrazione.

Nell'Amministrazione centrale della guerra e della marina possono, nella misura di un quinto, e secondo le norme stabilite nei regolamenti organici di ciascuna Amministrazione, essere fatte nomine anche nei gradi inferiori ai sovraindicati, fra gli ufficiali del regio esercito e dell'armata e fra gli impiegati da esse dipendenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Alvisi.

Senatore ALVISI. A proposito del comma secondo di quest'articolo, alcuni impiegati del Ministero dell'interno e dell'amministrazione provinciale hanno fatto reclamo per ottenere il grado superiore al segretariato; colla presente legge sarebbero ammessi all'esame d'idoneità, anche persone estranee alla carriera amministrativa purchè abbiano trent'anni e siano laureati in legge.

I segretari hanno osservato che tutto il servizio fatto, che costituisce il loro diritto di anzianità, sarebbe un titolo vano, perchè quelli che non hanno servito negli impieghi potrebbero concorrere a coprire i posti che dovrebbero ad essi soli essere devoluti, quando riescissero nell'esame, scritto ed orale, superiori anche di un punto ai vecchi titolari di carriera.

Siccome le materie nelle quali anche le persone estranee dovrebbero dare l'esame sarebbero nello stato attuale dello studio teorico non

tanto difficili, così sarebbe agevole la loro vittoria nel concorso con abili e consumati funzionari.

Queste ragioni che si potrebbero teoricamente combattere colla necessità della scelta per capacità ed attività nel lavoro, nell'estensione del numero, i segretari non chiedono il privilegio ma soltanto che in qualunque maniera siano rispettati i diritti acquisiti di anzianità, non per essere preferiti quelli di maggior merito, per capacità distinta, ma soltanto che per loro fosse riservata almeno una parte esclusivamente destinata per le promozioni agli impiegati di carriera.

Per esempio, sarebbe giusta che i segretari che per oltre un decennio hanno servito, con zelo ed onore superando gli ostacoli degli esami ad ogni grado di avanzamento, trovandosi ora al punto di conseguire il posto di consigliere, fossero posposti a coloro che per motivi speciali e per studi speciali potrebbero alle volte aver meritato il voto favorevole in un semplice esame?

Sicché all'onor. ministro domandò positivamente se i diritti acquisiti di anzianità e di servizio possono essere un titolo prevalente per i segretari che vogliono sostenere l'esame per passare consiglieri di prefettura in confronto degli aspiranti estranei all'Amministrazione.

Se questi diritti acquisiti valgono almeno per poter ottenere nel concorso fra le due classi di concorrenti un numero di punti da potersi trovare in una condizione almeno eguale o migliore degli altri concorrenti.

Se finalmente fosse possibile di assegnare un numero proporzionato di posti per gli impiegati; così per esempio la metà o di due terzi fra i concorrenti delle due categorie:

In un modo o nell'altro; domandò la giustizia in armonia colla prestazione dell'opera.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'Interno*. D'accordo tra me e l'Ufficio centrale, il paragrafo 2 dell'art. 24 va cancellato; e, cancellandolo, le osservazioni dell'onor. Alvisi non avrebbero più applicazione. In genere poi posso dirgli, per quanto si riferisce ai consiglieri di prefettura, che abbiamo fatto un decreto per concorsi speciali; e questo allo scopo

di rialzare quell'ufficio il quale per le nuove leggi ha una maggiore importanza, imperocché, colla istituzione della giustizia amministrativa, i consiglieri di prefettura saranno veri e propri giudici. Quindi non c'è più da guardare ai servizi anteriori, se non nel caso di parità di merito che possa verificarsi nel concorso.

Ad ogni modo, ripeto, questo paragrafo secondo va cancellato.

Senatore ALVISI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ALVISI. La mia interrogazione, come il presidente del Consiglio sa, si appoggiava sopra un suo decreto del gennaio 1889, in cui l'art. 8 diceva:

« Le promozioni al grado di consigliere di prefettura e di primo segretario al Ministero dell'interno si conferiscono in seguito a concorso scritto e orale che si aprirà per quel determinato numero di posti che si rendessero vacanti.

« Ai posti di consigliere di prefettura e di primo segretario al Ministero dell'interno, possono concorrere gli impiegati di prima categoria che abbiano grado di segretario potranno anche concorrervi i laureati in legge estranei all'Amministrazione dell'interno quando abbiano compiuto gli anni 30.

« A parità di merito sono preferiti gli impiegati ».

Colla dichiarazione fatta dall'onor. ministro questa disposizione del decreto del gennaio 1889 viene abrogata?...

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'Interno*. Senza dubbio.

Senatore ALVISI. Allora non mi resta che a ringraziare dicendo: ho sfondato una porta aperta.

Senatore DE SAINT-BON. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore De Saint-Bon.

Senatore DE SAINT-BON. Il Ministero nel suo progetto all'art. 25 dice:

« Le nomine d'impiegati di grado superiore a quello effettivo o pareggiato di capo di divisione saranno deliberate in Consiglio dei ministri ».

L'Ufficio centrale ha mutato quest'articolo sostituendo il vocabolo « ispettore generale » a quello di « capo divisione » aggiungendo poi

che « tali nomine possono essere fatte anche tra persone estranee all'Amministrazione ».

Per effetto di questa nuova dizione d'ora in avanti tutte le posizioni elevate nelle Amministrazioni civili si troveranno a divenire posizioni politiche.

Mi si dice che le deliberazioni di queste nomine saranno fatte in Consiglio dei ministri. Ma si sa generalmente che, nel Consiglio dei ministri, ogni ministro (salvo la reciprocità), permette che gli altri nella propria Amministrazione (salvo casi molto straordinari) provvedano in quel modo che credono meglio.

Da questo risulterebbe che ogni ministro avrebbe la facoltà di dare tutti gli impieghi elevati civili dipendenti dalla sua Amministrazione alle persone, che a lui piacciono.

Io non dubito mica che ogni ministro sia per fare sempre un uso opportunissimo di questa facoltà; ma chiamo l'attenzione del Senato sulla influenza morale che questa decisione avrebbe su tutti gli impiegati, quando questi sapessero che al termine della loro carriera non v'è la speranza di poter giungere ad un grado superiore, perchè si giunge alle altre posizioni per vie che non sono il lungo e lodevole adempimento del proprio dovere; probabilmente nella categoria degl'impiegati non si avrebbero più persone intelligenti e zelanti.

Credo pertanto che non sarebbe opportuno di mantenere quest'aggiunta dell'Ufficio centrale. Il Ministero che non l'aveva chiesta non avrebbe probabilmente nessuna difficoltà a veder togliere questo paragrafo: « Tali nomine possono esser fatte anche tra persone estranee all'Amministrazione ».

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Distinguiamo quello che propone il Ministero da quello che emenda l'Ufficio centrale.

Se io non vado errato, il Ministero propone di conservare al Governo, nella nomina agli alti uffici, una latitudine maggiore di quella che gli consente l'Ufficio centrale: imperocchè mentre, in tutti gli articoli che precedono il 25 del progetto ministeriale, sono determinate le norme di ammissibilità, di eleggibilità e di promozione agli uffici, nell'art. 25 poi si parla di tutti gli uffici che abbiano un grado superiore a quello

effettivo o pareggiato di capo divisione senza richiamare le condizioni ed i limiti degli altri articoli: onde, per ciò medesimo intorno agli uffici superiori, per espressa disposizione di legge, è riservata al Governo la facoltà di nomina non altrimenti, nè con altre guarentigie che con la sola deliberazione in Consiglio dei ministri.

Quindi, se l'onor. senatore De Saint-Bon è contento della proposta ministeriale, io personalmente lo seguo: ma bisogna concordarsi sull'intelligenza della proposta, la quale dà potestà molto maggiore, e ad essa consentirei.

Però, non richiamandosi da alcuno l'art. 25, io mantengo quello emendato dall'Ufficio centrale che circoscrive la potestà della scelta libera, ai posti superiori al grado di ispettore generale. E soggiungo, che, di presente, non esiste alcun vincolo nella scelta di codesti impiegati inferiori.

Quando mai, invero, al Governo sono state imposte le nomine dei direttori generali a seguito di promozione?

Bene spesso da capo divisione si va ad ispettore generale e anche da ispettore generale a direttore generale; ma non esiste legge che interdica di assumere all'ufficio di direttore generale, chi non appartenga all'Amministrazione, come non esisteva legge che avesse impedita la nomina all'ufficio di segretario generale, e ora non è interdetta la nomina di sottosegretario di Stato fra' non impiegati.

Ora, se nello stato attuale si lascia al Governo piena potestà di scelta anche per uffici che non sieno superiori al grado d'ispettore generale oltrechè di direttore generale, si farà con questa legge un passo, in servizio di coloro che aspettano le promozioni dai gradi infimi sino al grado di capo di divisione e perfino a quello d'ispettore generale.

La nuova garanzia che si concede agl'impiegati, è tanto più notevole perchè, negli organici precedenti, ed in ispecie in quello stabilito col decreto Ricasoli, fatto a seguito della legge del 1866, la potestà di scelta veniva riservata al Governo, dal capo sezione in poi, non dall'ispettore generale.

Fortunatamente, non si è giunti ad usare molto largamente la facoltà, nemmeno per le nomine ai più alti uffici; e i diversi organici

stabiliti per decreti reali restringono di molto la libertà nelle scelte.

Ma è certo che quando, per espressa disposizione di legge la facoltà non si può adoperare che solo per pochi uffici eminenti nei quali d'ordinario non entra la ragione politica, ma occorre la grande, peregrina, speciale attitudine; è giusto e doveroso, in tali casi, che al Governo si lasci la potestà di libera scelta.

Del resto chi impedisce ai funzionari che hanno titoli alla promozione ed attitudine di ascendere ai massimi gradini della vita ufficiale, di esservi assunti?

Chi impedisce al Governo di chiamarveli?

Non vediamo, oltrechè direttori generali e prefetti, consiglieri di Stato, consiglieri di Corte dei conti, i quali sono arrivati agli alti uffici, procedendo dai gradi minori della carriera ufficiale?

Se cotesti posti superiori non sono coperti da impiegati, tutti quanti, venuti da gradi inferiori, se qualche volta si sceglie fra persone estranee, è bene che cotesta potestà ci sia, perchè quanto maggiore, in tale materia, è la potestà, altrettanto più completa è la responsabilità che deve essere diretta dei ministri per tutto ciò che riguarda gli uffici superiori.

Per conseguenza Ufficio centrale non può che mantenere il suo articolo.

In quanto al capovero esso è d'accordo con l'onorevole ministro dell'interno, nel consentire che sia eliminato.

Senatore DE SAINT-BON. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore DE SAINT-BON. L'onorevole Majorana-Calatabiano, relatore, risponde prima di tutto che la facoltà richiesta dal Ministero era più ampia di quella dell'Ufficio centrale.

A me questo non pare.

Il Ministero nell'art. 25 dice:

« Le nomine d'impiegati di grado superiore a quello effettivo o pareggiato di capo di divisione saranno deliberate in Consiglio dei ministri ».

Ora è verissimo che in questo articolo non si dice esplicitamente che la scelta dovrà essere fatta nell'Amministrazione; ma questo, se si vuole, si potrebbe desumere benissimo dall'articolo 16 già votato, nel quale è detto:

« Le promozioni si faranno per grado e per classe; quelle per merito, queste per anzianità.

« Le promozioni di grado in qualunque impiego non si possono accordare prima di due anni dal conferimento del grado immediatamente superiore, salvo se si tratti di assoluta necessità di servizio ».

Quest'articolo implicherebbe per conseguenza che ad un grado elevatissimo non sarebbe possibile di far entrare immediatamente un impiegato, ma persona che non appartenesse fino a quel giorno all'Amministrazione.

Amnesso poi, come dice l'onor. relatore, che fino al giorno d'oggi non vi fosse nessuna disposizione legislativa in proposito e che vi fosse nel Ministero per conseguenza la facoltà, che io credo non opportuno di dargli così completamente, io risponderei: è molto meglio il silenzio della legge, che una legge la quale tassativamente includa la sentenza opposta, come la includerebbe questo paragrafo che dice:

« Tali nomine possono esser fatte anche fra persone estranee all'Amministrazione ».

E, lo ripeto, la conseguenza di questa clausola sarebbe certamente che in un tempo forse non molto lontano la massima parte degli impiegati che occuperebbero le alte posizioni amministrative sarebbero scelti fuori delle carriere amministrative.

Per conseguenza propongo che queste parole: « Tali nomine possono essere fatte anche fra persone estranee all'Amministrazione », siano tolte, e spero che il Ministero sarà d'accordo con me.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Parenzo.

Senatore PARENZO. Io dico il vero, non so dividere l'opinione dell'onor. De Saint Bon.

A me non pare che le condizioni generali della burocrazia in Italia siano tali da poter garantire che sempre a tutti i posti superiori sia possibile provvedere senza ricorrere a personale estraneo.

Badiamo a ciò che noi andiamo facendo. A me pare che con tutto questo insieme di leggi, con cui noi crediamo di infrenare il potere esecutivo, andiamo invece a immobilizzare la burocrazia, che per tanti lati e per tante spire s'agroviglia intorno alla vita italiana; noi dimentichiamo che gl'impieghi non sono creati per gl'impiegati, ma sono creati per il bene

pubblico; e tutte le norme dovrebbero tendere a questo, ad assicurare che i servizi pubblici siano fatti da coloro che hanno l'attitudine per farli.

Molte delle nostre leggi, che nella nostra onnipotenza legislativa andiamo componendo per frenare il potere esecutivo, mi ricordano quel vecchio predicatore che, per magnificare la potenza divina, ricordava quanti rimedi essa ha saputo creare per impedire il male, ed a cui un ingenuo rispondeva, che non era meglio esercitare la potenza per far sì che i mali non vi fossero?

Noi studiamo continui provvedimenti per limitare l'azione del potere esecutivo, dopo che abbiamo dato allo Stato, la cui azione è sempre esplicata dal potere esecutivo stesso, un così gran numero di facoltà, un'azione così larga in tutte le sfere della vita cittadina da poterlo ormai paragonare ad una piovra, che colle sue branche avvince tutta la vita italiana. E dopo di avere accentrato ogni cosa, ogni manifestazione della vita pubblica, ora sentiamo il bisogno di limitare, di por freni, di restringere l'azione, non già dello Stato, ma del solo potere che lo Stato rappresenta nel campo dell'attività.

Ma in questo desiderio di freni io temo che eccediamo i limiti, e che andiamo fino a perdere di vista ciò che deve essere l'obiettivo di tutte le Amministrazioni, cioè i servizi pubblici e il loro soddisfacimento a mezzo di quel personale che vi è più adatto. Tutto ciò premesso, io dico: se consideriamo quali sono le condizioni della burocrazia italiana attuale, mal pagata, reclutata in modi, tempi e con criteri tanto diversi, siamo facilmente indotti a ritenere che le migliori intelligenze, se ve ne era, se ne sono allontanate senza esser state sostituite da elementi eguali o migliori.

Se noi a questo stato di cose sovrapponiamo una disposizione della legge per cui in qualsiasi condizione, in qualsiasi eventualità straordinaria, al potere esecutivo sia imedito di potersi valere delle migliori intelligenze, estranee alla burocrazia; per cui anche nei posti superiori sia impossibile, per il maggior vantaggio dell'Amministrazione, reclutare le intelligenze migliori, traendone i benefici maggiori per la cosa pubblica, noi sanzioneremo che l'Amministrazione pubblica è creata ad esclusivo servizio

degli impiegati quale che sia il loro merito, la loro attitudine, la loro capacità.

Io capisco il sentimento di giustizia da cui è mosso l'on. De Saint-Bon. Egli dice: dobbiamo lasciare a tutti questi impiegati che chiamiamo a servire l'Amministrazione pubblica sempre in vista quel famoso bastone da maresciallo che ogni soldato portava nella sua giberna sotto Napoleone I.

Ora se noi introduciamo nella legge la facoltà di coprire i posti superiori con estranei, noi in certo modo chiudiamo l'orizzonte a questa massa di funzionari, e togliamo loro la speranza di conseguire il loro bastone di maresciallo. Ma mi permetto di rispondere all'on. De Saint-Bon che non è punto detto, secondo quanto è proposto dall'Ufficio centrale; che il potere esecutivo avendo la facoltà, in determinati casi, in Consiglio di ministri, di provvedere a riempire qualche più alta funzione dello Stato con elementi estranei alla burocrazia, non è punto detto che se nel personale ordinario vi siano distinte capacità, uomini che effettivamente lo meritino, debbano essere esclusi sempre e per tutti gli uffici superiori.

In fondo noi mettiamo innanzi troppo spesso il timore che le passioni politiche possano intorbidare l'andamento dell'amministrazione, mentre poi in fatto non si verifica, che io sappia, troppo sovente il caso in cui la politica faccia sì che si commettano delle aperte, delle solenni ingiustizie.

Io perciò credo che, così come è limitata la facoltà che l'Ufficio centrale lascia al potere esecutivo, non presenti alcun pericolo e ci assicuri il grandissimo vantaggio che il potere esecutivo possa coprire alti uffici amministrativi con persone estranee, le quali mostrino l'attitudine di disimpegnarle, per il bene pubblico, meglio degli impiegati di carriera.

Siccome poi il potere esecutivo è sempre sotto il controllo del Parlamento, si ha in ciò un freno contro gli atti partigiani e contro gli atti di aperta ingiustizia che nel nostro paese non si possono commettere facilmente ed impunemente.

Abbiamo il Parlamento e la stampa che esercitano il loro ufficio di controllo largamente e liberamente, ed in Italia siamo ben lontani da quelle democrazie di altri popoli per i quali

quando cambia il Governo, si cambiano tutti i titolare in tutti i principali uffici pubblici!

Noi abbiamo molti freni che ci impediscono di venire a questi eccessi, e tra questi i principali sono quelli dell'opinione pubblica, rappresentata dalla stampa e dal Parlamento. Io spero quindi che non accadranno nel nostro paese gl'inconvenienti temuti dall'onorevole De Saint-Bon. Se poi, malgrado tutto, questi inconvenienti si manifestassero, saremo sempre in tempo di porre riparo con qualcuna di quelle leggi per cui è famoso il parlamentarismo italiano.

Senatore BUSACCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BUSACCA. Dirò soltanto poche parole sull'articolo 24, il quale dice che le nomine e promozioni di impiegati di grado superiore « sono deliberate in Consiglio dei ministri ». Ma su quale base? con quali criteri, con quali garanzie per gli interessi degli impiegati non solo, ma anche per gli interessi dello Stato e per i suoi diritti?

Si dice soltanto che sono deliberate in Consiglio dei ministri; ciò che equivale a dire sono deliberate secondo il buon volere, l'opinione dei ministri, i quali certamente dobbiamo sperare che siano intelligentissimi, impeccabili, ma sono uomini.

L'onorevole relatore ha detto che non abbiamo una legge (e davvero non c'è) nè per le prime nomine nè per le promozioni; ma vi è, secondo me e secondo molti, una legge molto più sacrosanta della legge scritta, ed è quella del buon senso, della lunga consuetudine, della massima adottata in tutte le Amministrazioni dello Stato per le nomine e per le promozioni, e questa massima si è che il titolo prevalente è l'anzianità. Andare contro l'anzianità è in qualche caso ammesso, ma è l'eccezione; la regola generale è l'anzianità. E la ragione ne è evidente. Infatti, se non si stabilisce come base il fatto che nessun impiegato può essere saltato, o rimosso, senza una ragione, avremo sempre l'inconveniente che oggi si lamenta, cioè che tutto procede per protezione e per arbitrio, e non si sa mai per qual titolo uno meno anziano sia stato nominato ad un posto che spettava ad un altro impiegato più di lui anziano.

Si dice: la nomina non è deferita ad un ministro, ma è deliberata in Consiglio dei ministri.

Sta bene; ma anche il Consiglio dei ministri può errare, e deliberi un ministro o il collegio dei ministri la questione rimane la stessa, e il metodo resta sempre il favoritismo, il protezionismo.

Quindi io vorrei che in questo articolo fosse aggiunta qualche garanzia per gli impiegati che quantunque più anziani fossero posposti ad altri meno anziani.

E per conseguire questa garanzia vorrei, che nell'art. 24 dopo le parole « Consiglio dei ministri » fosse almeno aggiunto: « Tali promozioni o nomine sono deliberate in seguito a proposta motivata dal Consiglio per gli alti funzionari di cui all'art. 9 ».

Per tal modo il potere esecutivo non sarebbe vincolato, ma si darebbe una qualche garanzia, che saranno evitati quegli arbitri che mi si oppone non poter accadere, ma che pur troppo alcune volte accadono. Del resto se accadano o non, è cotesta una questione che val meglio non trattare in Parlamento.

Tutti siamo uomini, tutti possiamo errare; quindi è necessario qualche freno onde evitare in un modo plausibile, e senza vincolare il potere esecutivo, che gli arbitri avvengano.

Questo sarebbe l'oggetto della mia proposta.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. L'onorevole De Saint-Bon richiama ancora l'art. 25 del progetto ministeriale contro l'art. 24 dell'Ufficio centrale; e propone addirittura che si torni all'articolo ministeriale.

A cotesto partito si appiglia il senatore De Saint-Bon, perchè ritiene che il Governo, col suo art. 25, voglia dare a sè stesso il vincolo nella scelta dei funzionari superiori al capo di divisione, di sceglierli, sempre, secondo le norme delle comuni promozioni, e con le garanzie delle quali è discusso in questa legge, cioè per anzianità appoggiata all'attestato di merito, o per merito risultante da concorso.

A me pare impossibile che cotesto sia il concetto del Ministero.

Il Ministero con l'art. 25 vuole riservare alla libera sua scelta tutti i funzionari che abbiano grado superiore a quello di capo di divisione.

E personalmente io sarei del suo parere, e voterei il suo articolo, perchè sono persuaso che sia troppo elevato il grado di ispettore generale, e non si dovrebbe, siccome si propone dall'Ufficio centrale, comprenderlo nelle promozioni vincolate a favore dei funzionari inferiori; mentre nel progetto ministeriale il vincolo si arresta al capo di divisione.

Ma c'è di più. Il Senato per due volte ha votato l'articolo contenuto nella proposta dell'Ufficio centrale; anzi in modo più favorevole alla libertà del Governo.

Sotto il Ministero Depretis, in una Commissione di cui faceva anche parte l'ora ministro dei lavori pubblici, sulla proposta del ministro, fu ammesso l'art. 27 (si tratta del progetto presentato nel 1881 e accolto in Senato nel 1882), nel quale articolo si diceva:

« Per deliberazione del Consiglio dei ministri può essere fatta, tra le persone estranee ai ruoli, la nomina di impiegati di grado superiore a quello effettivo o pareggiato di capo di divisione ».

Cotesto articolo fu accolto dal Senato senza contrasto, nel 1882.

Lo stesso articolo si proponeva, e prendeva il numero 25, nel progetto del 1883; e il Senato lo ammetteva, mutandone soltanto la forma, che del resto risponde a quella oggi proposta dall'Ufficio centrale: « Le nomine d'impiegato di grado superiore a quello effettivo o pareggiato di capo di divisione, saranno deliberate in Consiglio dei ministri; tali nomine possono esser fatte tra le persone estranee ai ruoli dell'Amministrazione ».

Ora, che cosa ha fatto l'Ufficio centrale? Ha riprodotto gli articoli votati dal Senato; se non che ha pure accresciuto le guarentigie degli impiegati, e ha scemato le potestà del Governo, restringendole alla libertà di nomina per gli uffici superiori al grado di ispettore generale, mentre il Senato aveva due volte consentito, e il Governo ora riproponeva, le facoltà di scelta negli uffici superiori al grado di capo di divisione.

E badisi: modificando l'articolo ministeriale, l'Ufficio centrale non poteva non interpretarlo nel senso di dover significare, che il Governo lasciasse a sè la facoltà di fare scelte libere

negli uffici superiori al grado di capo di divisione.

Posto questo, l'Ufficio centrale deve mantenere la sua proposta; nè si può acconciare all'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Busacca.

Poichè cotesta aggiunta peggiorerebbe notevolmente la legge.

Secondo il senatore Busacca, le nomine ai pochi gradi superiori, nei quali la legge mantiene libertà di scelta al Governo, dovrebbero essere a questo proposte dal Consiglio residente presso una delle Amministrazioni centrali.

Ebbene, che ne sa questo Consiglio residente presso la Presidenza dei ministri, o presso una delle Amministrazioni centrali appositamente delegata, dei titoli e delle attitudini di coloro che devono essere assunti agli alti uffici di tutti quanti i Ministeri?

Migliore è il concetto dell'onor. De Saint-Bon, vale a dire che si debbano tutti indistintamente gl'impiegati di qualsiasi grado, promuovere per carriera: ma, riconoscendosi che, per quelli superiori, occorre lasciare larga potestà di scelta anche all'infuori della carriera, quale garanzia migliore darebbe il voto del Consiglio presso la Presidenza dei ministri, il quale non può conoscere le condizioni del servizio, l'indole e l'estensione della responsabilità, che deve assumere il Governo nel promuovere o nel nominare fuori carriera, a quegli uffici elevati, le persone più capaci?

Per queste considerazioni, l'Ufficio centrale è unanime nel conservare l'articolo, eliminando il capoverso, come avevo precedentemente dichiarato.

Senatore BUSACCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BUSACCA. Fo osservare all'onor. collega che l'art. 9 dice: « Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ecc. è istituito un Consiglio di disciplina per gli alti funzionari, ecc. ».

Quando lei, onorevole Majorana, dice che in questo Consiglio sono tutte persone che non sanno nulla dell'Amministrazione, e che non conoscono punto il meccanismo amministrativo, lei dà ai componenti quel Consiglio una patente d'incapacità di cui non potrebbero esserle grati.

Io riconosco che il principio di promuovere

per anzianità può essere causa d'inconvenienti; ma l'arbitrio del potere esecutivo di promuovere chiunque vuole, come meglio gli pare e piace, e senza neanche darne ragione a quelli che non sono promossi, nè al pubblico, non credo che sia un buon sistema.

Se fosse possibile che la legge avesse per iscopo di demoralizzare l'Amministrazione nulla potrebbe farsi di meglio per tale scopo, che levare ogni garanzia dando tutte le promozioni all'arbitrio del potere esecutivo.

Ciò condurrebbe alla demoralizzazione di tutta la burocrazia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Costa.

Senatore COSTA. Parmi necessario di ridurre la questione proposta dal senatore De Saint-Bon nei suoi veri termini.

La facoltà di scegliere fuori dell'Amministrazione i funzionari di grado superiore a quello di ispettore generale, si riduce in realtà a pochi ed ai più elevati gradi dell'organismo amministrativo, e cioè direttori generali, prefetti, sottosegretari di Stato, inviati straordinari, membri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, ed altri pochissimi.

Ridotta la questione in questi termini, io domando se non sia consigliato dalla più elementare prudenza di Governo il lasciare al potere esecutivo la facoltà di scegliere coloro che debbono rappresentarlo nei più elevati uffici che che richiedono particolare fiducia, senz'altro vincolo che quello della sua responsabilità politica.

I diritti della burocrazia (e qui io mi allontano assai dall'opinione espressa dall'onor. Parenzo) sono sacri; è savia opera di Governo garantirli con una legge; è opera giusta della legge assicurarne la posizione, le aspirazioni, l'avvenire.

Colla tutela che in questa guisa si presta agli impiegati, si tutelano in realtà gli interessi dell'Amministrazione. Ma tutto ciò deve avere un limite.

Io comprendo la burocrazia a condizione che non costituisca una casta impenetrabile al soffio della vita esteriore; apprezzo i servizi che, organicamente e fortemente costituita, può rendere all'Amministrazione, imprimendole un movimento regolare, libero ad ogni influenza

estranea che non sia quella della legge e dell'interesse dello Stato.

Ma la reputerei pericolosa ove, chiusa in se stessa, fosse sottratta all'impulso direttivo di chi può efficacemente rappresentare il movimento delle idee che prevalgono nella direzione della cosa pubblica, e che, potendo essere scelto fuori del suo seno, può infonderle nuovi elementi di vitalità e svolgerne l'attività a nuovo e più ampio orizzonte.

Parmi quindi che il Senato, mantenendo questo capoverso dell'art. 24 del progetto dell'Ufficio centrale, conforme ad una disposizione già due volte votata in questo Consesso, farà opera altamente commendevole.

L'onor. senatore Busacca vorrebbe prescrivere la condizione che la scelta di questi alti funzionari fosse preceduta almeno dal voto del Consiglio centrale.

Io non credo che questa proposta meriti di essere accolta. Il Consiglio istituito presso l'Amministrazione centrale, soprattutto come fu modificato dall'Ufficio centrale, è un Consiglio specialmente disciplinare, con limitatissime attribuzioni amministrative. Il modo stesso con cui è composto, di consiglieri di Stato, consiglieri di Cassazione, consiglieri della Corte dei conti, indica piuttosto un Consiglio istituito per garantire la legalità dei provvedimenti relativi agli impiegati che un Consiglio atto ad amministrare.

L'attribuire ad esso la facoltà di dar parere sulla nomina dei più alti funzionari dell'Amministrazione equivarrebbe, da un lato ad investirlo d'un ufficio che non avrebbe alcuna attitudine di esercitare; ed a costituire dall'altro lato dei vincoli che diminuirebbero veramente, ma in questo caso soltanto, quella libertà che è una condizione indispensabile della sua responsabilità.

Senatore BUSACCA. Domando la parola.

Senatore DE SAINT-BON. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Busacca.

Senatore BUSACCA. Ho chiesto la parola quasi per fatto personale.

L'onor. senatore Costa ha detto che il Consiglio di cui all'art. 9 non è creato per questo, non ha facoltà per entrare in queste funzioni.

Io direi allora: createlo, altrimenti che cosa rimane?

Rimane l'arbitrio illimitato dei ministri.

Le loro nomine sarebbero sempre le migliori possibili, se tutti gli uomini che saranno ministri fossero uomini impeccabili, fossero uomini che non possono ingannarsi.

Ma siccome tutti gli uomini possono fallire e peccare, io credo che coll'art. 24, come viene proposto, non rimanga altro che l'arbitrio illimitato accordato ai ministri, i quali saranno addebitati d'arbitrio anche quando sia un addebito non meritato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore De Saint-Bon.

Senatore DE SAINT-BON. Io domando scusa al Senato se dico ancora due parole su questo argomento.

Anch'io intendo di restringere la cosa in minimi termini come fece ottimamente l'onorevole Costa.

Io non ho mai messo in dubbio che per il passato e anche in avvenire il Governo abbia avuto o debba avere una facoltà relativamente a questi altissimi impiegati.

La circostanza contro la quale io mi ribello è l'eccitamento che viene al Ministero da quest'aggiunta non chiesta, eccitamento di entrare più risolutamente che per il passato in quella via.

A me pare che lo *statu quo* era più che sufficiente. Il Ministero non si è mai peritato, quando i bisogni del servizio lo richiedevano, di nominare degl'impiegati anche fuori dell'Amministrazione. Ma non credo opportuno che il Senato lo sospinga in questa via, quasi additandogli gli Stati Uniti d'America ove tutti gli impiegati superiori ed inferiori mutano ad ogni mutamento di Ministero.

Ad ogni modo, vedendo l'unanimità dell'Ufficio centrale e supponendo che il Ministero si associerà alle sue conclusioni, non mi resta altro da fare che ritirare la mia proposta.

SEISMIT-DODA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SEISMIT-DODA, *ministro delle finanze*. Perdoni il Senato, se, non interessato direttamente nella questione, mi permetto di esprimere un parere che, oso affermare, sarà diviso dagli onorevoli miei colleghi del Governo.

Anzitutto, io credo che l'onor. senatore Costa abbia nettamente esposta la questione, nei suoi veri termini, rispondendo al senatore Busacca.

Non si può non essere persuasi che chi dirige una grande amministrazione abbia interesse a far sì che essa progredisca regolarmente, speditamente: e per i ministri è questo, più che un interesse, un obbligo, del quale sono responsabili dinanzi al Parlamento.

Io credo che lo ammettere, come vuole il senatore Busacca, che l'anzianità debba essere titolo precipuo per gli avanzamenti, non sia, in tesi generale, conciliabile col progressivo sviluppo dei servizi amministrativi e con i crescenti bisogni dello Stato.

Certo, il diritto di anzianità a favore dello impiegato è un vincolo per il potere esecutivo; ma fino a certi limiti, poichè può e deve il Governo, quando gli si presenti, all'infuori dell'anzianità, un vero valore, avere facoltà di assumerlo, affinché l'Amministrazione proceda con maggiore regolarità e speditezza.

L'onor. senatore De Saint-Bon non vorrebbe che fosse data al Governo la facoltà di assumere impiegati estranei all'Amministrazione nei gradi più elevati della gerarchia, ossia per quelli superiori al grado di Ispettore generale; ma anche qui ricorre la stessa considerazione, quella, cioè, che deve essere lecito al Governo di valersi, ovunque lo trovi, di un valore amministrativo tale, che possa dargli fiducia di un migliore andamento dell'amministrazione; e possa valersene, s'intende, quando nel Consiglio dei ministri sia stata discussa ed accertata l'opportunità di cotesta misura.

In caso diverso, data, poniamo, l'ipotesi di una Amministrazione, nella quale abbia prevalso per le promozioni il titolo dell'anzianità, e sia un po' rilassata, un po' viziata, accenni, cioè, ad uno stato di decadenza; che cosa potrebbe fare il Governo per rinsanguarla, se non trova in essa un capo intelligente, una mente direttiva, capace di imprimerle un indirizzo più conforme all'interesse pubblico?

Non è egli forse evidente che, se si volesse togliere cotesta facoltà al potere esecutivo, gli si impedirebbe di governare secondo i bisogni amministrativi e sociali?

Non v'ha dubbio che il Governo debba essere responsabile dell'uso di questa facoltà, così dinanzi al Senato, come dinanzi alla Camera elettiva; ma non perchè vogliansi, e giustamente, tutelati i diritti personali, acquisiti e legittimi, degli impiegati, non per questo, io dico,

devesi contrastare al Governo cotesta facoltà, ed impedirgli di attuare quelle riforme, le quali molte volte s'incarnano nell'uomo che le ha studiate e le può trasfondere nei concetti e nelle modalità direttive di una solerte Amministrazione.

Supponiamo che in una grande Amministrazione dello Stato (mi permetta il Senato di porre la questione nei termini pratici, a proposito dell'Amministrazione che mi riguarda), supponiamo, dico, che in una grande Amministrazione, la quale attende a molti servizi, come sarebbe, ad esempio, quella delle Gabelle, io restassi improvvisamente privato dell'egregio funzionario, che ora presiede a quei multiformi e complicati servizi: dovrei io forse esaminare soltanto il ruolo di anzianità, per designare quale dei vari capi-servizio, dipendenti da quel direttore generale, debba succedergli?

Ovvero, conoscendo l'attitudine di questo o di quell'altro funzionario, non potrei io dire piuttosto: malgrado l'anzianità, preferisco questo a quello? E non basta; ma poichè io sono responsabile davanti al Parlamento della retta amministrazione, come mai, se non trovassi in questa una persona idonea, dovrebbe essermi impedito (salvo a rispondere della mia scelta davanti al Parlamento) di ricercarla altrove, per far sì che quella vasta Amministrazione proceda regolarmente, e che tutti i suoi atti possano essere approvati, nell'esame che dell'applicazione della legge la Camera elettiva ed il Senato hanno diritto di fare?

Questo è il quesito che io pongo, e al quale desidero si risponda.

Riassumendo, io credo che, per quanto sia lodevole il proposito di condurre in porto questa legge, la quale si trascina da anni, e che pure tutela tanti legittimi diritti dei funzionari dello Stato, sia altrettanto necessario non complicarla con soverchie restrizioni al potere esecutivo, il quale, ripeto, essendo responsabile dei suoi atti davanti al Parlamento, deve pur avere facoltà di scegliere i suoi funzionari fra coloro che hanno realmente le attitudini necessarie per bene amministrare; giacchè se il potere esecutivo non avesse conveniente libertà in cotesta scelta, l'Amministrazione dovrebbe, evidentemente, degenerare di anno in anno, e ci troveremmo in quelle condizioni, alle quali (avverta il Senato) siamo già in parte avviati; cosicchè,

appunto, trovandoci ad avere un eccessivo numero d'impiegati e non moltissimi i valori in essi, abbiamo un reale bisogno di rinforzare l'Amministrazione con elementi giovani e validi.

E a ciò non si potrebbe provvedere, se il libero esercizio della potestà amministrativa fosse ostacolato da disposizioni restrittive, le quali, mentre si traducono nella impotenza del Governo, importano poi in questo una maggiore e più grave responsabilità dei suoi atti davanti al Parlamento. (*Impressione*).

Senatore PARENZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PARENZO. Non debbo dire che due parole in risposta al collega Costa.

L'onor. Costa, rispondendo alla proposta dell'onor. Saint-Bon, diceva che non andava d'accordo con me sul punto che riguarda la tutela dei diritti degl'impiegati, quasichè io avessi disconosciuto che gl'impiegati hanno pure i loro diritti. Sarebbe troppo lungo e fuor di luogo oggi una discussione sulla questione della burocrazia, ma ciò che tengo a dir chiaro, se le mie parole avessero lasciato adito a supporre il contrario, si è che per le persone, che compongono il corpo degli impiegati io non ho nessun motivo per non riconoscere che non solo esse hanno dei meriti, ma che hanno anche dei diritti, che in certi limiti potrebbero e dovrebbero essere riconosciuti per legge. Quindi non vi è proprio un abisso, neppure un dissenso profondo tra l'opinione dell'onor. Costa e la mia.

PRESIDENTE. Verremo ai voti.

Ritirata la proposta dell'on. De Saint-Bon, non rimane che quella fatta d'accordo tra il Ministero e l'Ufficio centrale, vale a dire di sopprimere il secondo paragrafo dell'art. 24.

Si voterà per divisione.

Porrò ai voti la prima parte, poi la seconda. Avverto che votare contro equivale a votare la soppressione.

Rileggo la prima parte dell'art. 24:

Art. 24.

Le nomine e le promozioni d'impiegati di grado superiore a quello effettivo o pareggiato di ispettore generale sono deliberate in Consiglio dei ministri. Tali nomine possono

essere fatte anche fra persone estranee all'Amministrazione.

Chi approva questa prima parte dell'art. 24 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora leggo la seconda parte, che Ministero e Ufficio centrale propongono di sopprimere:

« Nell'Amministrazione centrale della guerra e della marina possono, nella misura di un quinto, e secondo le norme stabilite nei regolamenti organici di ciascuna Amministrazione, essere fatte nomine anche nei gradi inferiori ai sovraindicati, fra gli ufficiali del regio esercito e dell'armata e fra gli impiegati da esse dipendenti ».

Senatore DUCHOQUE. Farei osservare all'onorevole presidente, che trattandosi di soppressione, il regolamento non consentirebbe che essa venga posta ai voti.

PRESIDENTE. Il regolamento prescrive tassativamente che la soppressione si ottiene votando contro la proposta.

Pongo dunque ai voti la seconda parte dell'art. 24 che Ministero e Ufficio centrale propongono concordi di sopprimere. Chi aderisca a questa proposta di soppressione voterà contro.

Chi, invece, malgrado questa concordia voglia mantenere la seconda parte dell'art. 24 è pregato di alzarsi.

(La seconda parte dell'art. 24 non è approvata).

PRESIDENTE. La seconda parte dell'art. 24 è adunque soppressa e l'articolo rimane composto della sola prima parte che fu già approvata.

Art. 25.

Per gravi ragioni di servizio o di disciplina, ed anche in seguito a formale domanda, un impiegato può essere trasferito dall'Amministrazione centrale alle Amministrazioni provinciali dipendenti, e viceversa, semprechè vi sia assimilazione di grado, di funzioni e di stipendio. Parimenti l'impiegato provinciale può esserè trasferito di sede.

Trattandosi d'impiegato avente grado superiore a quello effettivo o pareggiato d'ispettore generale, il trasferimento è deliberato in Consiglio dei ministri; per gli altri impiegati,

sentito il parere della rispettiva Commissione amministrativa o di disciplina.

(Approvato).

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. A me pare che prima di andare avanti sarebbe questo il luogo di collocare l'art. 4 del progetto ministeriale, quantunque non mi sia ignoto che Ministero ed Ufficio si sono posti d'accordo, non già per respingere il principio stabilito da quest'articolo, ma per riservare la proposta a tempo migliore.

Ora sembra invece a me che questo sarebbe il momento più opportuno per risolvere quest'importante questione e ne dirò le ragioni in poche parole.

Nella legge elettorale politica, sostenuta con tanta dottrina dall'onor. Zanardelli, ministro di grazia e giustizia, havvi un articolo nel quale si dice che i pubblici funzionari, come i prefetti, i sottoprefetti ed i sindaci, i quali nello stato attuale della legislazione sono rivestiti di garanzia, non devono godere di questa garanzia in materia elettorale. Fu in sostanza un passo per eliminare la tradizione che ci viene dalle consuetudini francesi.

Partecipando a quella discussione, io sostenni che in questa materia fosse da adottare una massima generale e l'importanza delle mie osservazioni fu riconosciuta così dal presidente del Consiglio, onor. Depretis, quanto dal ministro Zanardelli.

Senonchè l'onor. Depretis sostenne la convenienza che la legge non si dovesse rimandare alla Camera e prese impegno solenne davanti al Senato di nominare subito una Commissione per potere studiare l'arduo problema di diritto pubblico e di diritto costituzionale, e di presentare poi alle Camere analoga proposta.

Io mi acquetai per amore della concordia e perchè desiderava che il progetto di legge elettorale fosse convertito in legge; ma sono passati parecchi anni e il nuovo progetto non fu presentato.

Quando si discusse poi ultimamente, auspice il ministro, che oggi è presidente del Consiglio, la legge comunale e provinciale, si riaffacciò questa questione ed io da capo sostenni la necessità di risolverla senza maggior ritardo; alla quale mia insistenza, il signor presidente del

Consiglio rispose che si sarebbe provveduto in argomento col progetto relativo allo stato degli impiegati civili.

Ed egli tenne la parola, inserendo appunto nel suo progetto sullo stato degli impiegati l'art. 4 per sopprimere l'art. 8 della legge comunale e provinciale.

Ma ecco che all'Ufficio centrale non parve nemmeno questa la sede opportuna di venire ad una conclusione la quale sarebbe rinviata al momento in cui si tratterà del progetto di legge sulla responsabilità dei pubblici funzionari.

In questa situazione io tengo a dichiarare che l'opinione mia non è mutata e che secondo me quello che sarebbe stato più urgente e necessario di fare sarebbe stato di definire adesso la questione della responsabilità dei pubblici funzionari per reati commessi in servizio. Aggiungo che mi sentirei anche inclinato a presentare qualche proposta in questo senso.

Ma siccome ministro ed Ufficio centrale sono d'accordo, e capisco che sarebbe difficile di ottenere qualsiasi successo, così mi contento di aver fatto queste poche dichiarazioni nel desiderio che l'onor. presidente del Consiglio abbia la compiacenza di dichiarare che, se per ora crede che si possa prescindere dal discutere la grave questione da me accennata, verrà però, più o meno presto, il giorno in cui il Governo presenti intorno alla medesima un apposito progetto, sì che il Parlamento abbia modo di occuparsene e di deliberare cogli intendimenti che ho indicati.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Quando si discusse il progetto di legge comunale e provinciale, promisi al Senato, come aveva promesso alla Camera, che della garanzia di cui godono i pubblici funzionari (cosa alla quale io sono contrario) si sarebbe parlato nella legge sullo stato degli impiegati civili.

L'Ufficio centrale, però, fu di opposto avviso, e credette che l'abrogazione pura e semplice dell'art. 8 della legge 20 marzo 1865 non bastasse.

Sua opinione fu che di questo istituto, che tutti condanniamo, si parli il giorno in cui il

Parlamento discuterà il disegno di legge sulla responsabilità dei pubblici funzionari.

Consentii; ma il mio consenso però non pregiudica le mie opinioni. Io quindi persisto nel credere che l'art. 8 ed anche l'art. 110, che riguarda i sindaci, avrebbero dovuto essere soppressi.

Spero di non tardare a presentare il disegno di legge sulla responsabilità dei pubblici funzionari. Del resto, il Senato ricorderà che anche su questo altra volta si era discusso.

Un disegno di legge su questa materia è stato presentato dal compianto ministro Mancini, e salvo poche modificazioni io non tarderò a ripresentarlo al Senato; perchè voglio discuterlo ed approvarlo. Quindi non si tratta che di una proroga; noi rinviando, non rinunziamo. *Quod differtur non aufertur.*

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, relatore. L'Ufficio centrale aveva già esposto nella sua relazione i motivi per i quali sopprimeva l'art. 8.

Codesti motivi rispondono completamente al concetto testè esposto dall'onor. presidente del Consiglio. Certo è un anacronismo la garanzia della quale tratta l'art. 8 della legge comunale 20 marzo 1865. Ma si può toglierla puramente e semplicemente, senza coordinarla, cioè, alla legge di responsabilità contro i pubblici funzionari, specialmente nei rapporti civili? La responsabilità è stata oggetto di studi, di progetti di legge; ma il disegno che discutiamo, di essa non si occupa, nemmeno nel solo riguardo agli impiegati civili.

Quindi si sarebbe peggiorato lo stato presente, ove si fosse accolto, oltre del primo comma dell'art. 4 del progetto ministeriale, abrogante l'art. 8 della legge comunale, il capoverso per il quale gli impiegati civili non sarebbero chiamati a dar conto dell'esercizio delle loro funzioni che alla sola loro superiore autorità amministrativa, tranne il caso di reato. Con ciò si avrebbe, anziché la risoluzione del problema della responsabilità, sanzionata, sotto alcuni rapporti, l'irresponsabilità.

Per queste considerazioni, l'Ufficio centrale, eliminando l'articolo, intendeva riportarne il concetto alla legge sulla responsabilità, che è nei suoi voti sia affrettata.

Il nostro collega, l'onor. senatore Miraglia, del resto avrebbe fatto opportunamente la sua avvertenza, quando eravamo all'articolo corrispondente al 4 del progetto ministeriale, intorno all'eliminazione del quale nessuna difficoltà si era sollevata in Senato.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. Poichè l'onor. presidente del Consiglio, con quella lealtà che lo distingue, ha dichiarato che ben presto presenterà un progetto di legge *in subjecta materia*, io non ho che a ringraziarlo.

Mi basta del resto che si sappia che nel Senato si è levata una voce per pregare che non sia lontano il giorno in cui una legge possa tutelare i diritti dei cittadini contro gli abusi degli impiegati.

TITOLO IV.

Della disponibilità, dell'aspettativa e dei congedi.

Art. 26.

Restano ferme le disposizioni della legge 11 ottobre 1863, n. 1500 sulla disponibilità, sulla aspettativa e sui congedi, 14 aprile 1864, n. 1731 sulle pensioni e della legge 14 luglio 1887, n. 4711, salvo le disposizioni degli articoli seguenti.

(Approvato).

Art. 27.

Occorrendo la soppressione di un ufficio o la riduzione dei ruoli normali del personale, il collocamento in disponibilità degli impiegati che devono rimanere fuori ruolo è proposto dal ministro dal quale gli impiegati dipendono, e deliberato dal Consiglio dei ministri.

Per gli impiegati non aventi grado superiore effettivo o pareggiato a quello d'ispettore generale, la proposta è preceduta dal parere della rispettiva Commissione amministrativa.

(Approvato).

Art. 28.

L'aspettativa per comprovati motivi di salute può essere disposta d'ufficio, sopra concorde

deliberazione motivata del Consiglio o della Commissione di amministrazione.

(Approvato).

Art. 29.

Gl'impiegati civili dello Stato chiamati sotto le armi, per fatto di leva o per arruolamento volontario di un anno, sono collocati in aspettativa per servizio militare, senza alcun assegno.

Il collocamento in tale aspettativa è ordinato con decreto reale, per gl'impiegati nominati con simile decreto, e in tutti gli altri casi con decreto ministeriale.

(Approvato).

Art. 30.

Gl'impiegati chiamati in servizio militare temporaneo per qualsiasi durata come ufficiali di complemento o di milizia, ovvero come ascritti a classi dell'esercito permanente in congedo illimitato, alla milizia mobile o alla milizia territoriale, sono considerati in congedo, a senso della legge degli 11 ottobre 1863, n. 1500, dal primo giorno dell'assunzione di tale servizio.

Il tempo trascorso sotto le armi è computato nella licenza ordinaria e straordinaria che gli impiegati possono ottenere, a senso della legge succitata.

(Approvato).

Art. 31.

L'impiegato che, non chiamato obbligatoriamente sotto le armi per istruzione o per servizio eventuale, ottenga di esservi ammesso in seguito a sua domanda, viene, per tutto il tempo che passa sotto le armi collocato in aspettativa per servizio militare, senza alcun assegno, eccetto che si trovi in regolare licenza.

(Approvato).

Art. 32.

Gl'impiegati in aspettativa per servizio militare conservano la loro anzianità nel ruolo

organico, ma non possono conseguire promozioni.

(Approvato).

Art. 33.

L'aspettativa per motivi di famiglia o la disponibilità, in cui si trovasse l'impiegato che va sotto le armi, resterà interrotta col di lui collocamento in aspettativa per servizio militare.

(Approvato).

Art. 34.

Le disposizioni di cui all'art. 30 sono applicabili anche nel caso in cui il servizio, in uno stesso anno, venga ripartito in due o più periodi.

Lo stipendio per gl'impiegati di cui in questo e nell'articolo 30, non può essere conservato, complessivamente, oltre i due mesi per ciascun anno.

(Approvato).

Art. 35.

Per gli effetti della pensione, il tempo trascorso sotto le armi è computato secondo la legge militare.

(Approvato).

TITOLO V.

Della dispensa dal servizio, della dimissione e del collocamento a riposo.

Art. 36.

La dispensa dal servizio può essere decretata per riconosciuta inabilità dell'impiegato, o per gravi ragioni di servizio.

(Approvato).

Art. 37.

Per gl'impiegati nominati con decreto reale, la dispensa dal servizio è pronunciata per decreto reale sulla proposta del ministro dal quale l'impiegato dipende; e per gli altri impiegati segue per decreto ministeriale.

Per gli impiegati non aventi grado superiore

a quello effettivo o pareggiato d'ispettore generale, la dispensa dal servizio non può essere proposta se non dopo aver udito il parere della Commissione di amministrazione.

Per gl'impiegati di grado superiore dev'essere deliberata in Consiglio dei ministri.

(Approvato).

Art. 38.

La dispensa fa cessare l'impiegato dal servizio effettivo, salvo i diritti che gli possono competere per la legge sulle pensioni, e che egli farà valere presso la Corte dei conti.

L'impiegato dispensato può essere riammesso in servizio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri se trattasi d'impiegati di grado superiore a quello effettivo o pareggiato d'ispettore generale; per gli altri impiegati, previo il parere della Commissione di amministrazione. L'impiegato riammesso occupa il posto che gli spetta nel grado e nella classe alla quale apparteneva; dedotto, per il computo dell'anzianità, il tempo pel quale è rimasto fuori di servizio.

(Approvato).

Art. 39.

L'impiegato la cui dimissione è accettata, perde ogni diritto alla pensione ed a qualsiasi assegnamento d'indennità.

(Approvato).

Art. 40.

L'impiegato la cui dimissione fu accettata, o che fu collocato a riposo, può essere richiamato in servizio, nel grado e nella classe alla quale era precedentemente ascritto, dedotto, per il computo dell'anzianità, il tempo pel quale è rimasto fuori di servizio.

(Approvato).

TITOLO VI.

Delle punizioni.

Art. 41.

Le punizioni degli impiegati civili sono:

1. la censura;

2. La sospensione: di primo grado da cinque giorni a due mesi, con perdita fino al terzo dello stipendio; di secondo grado da due mesi e un giorno ad un anno, con perdita fino alla metà dello stipendio;

3. la revocazione;

4. la destituzione.

Le punizioni si annotano nel registro di matricola.

(Approvato).

Art. 42.

S'incorre nella censura:

per negligenza nell'adempimento dei propri doveri;

per insubordinazione, od eccitamento alla insubordinazione verso i superiori;

per assenza dall'ufficio, non giustificata.

La censura toglie il diritto al congedo annuale ordinario e straordinario.

La censura è inflitta per iscritto dal ministro, udite le giustificazioni dell'impiegato.

La censura sarà sempre motivata.

L'impiegato ha diritto, che le sue giustificazioni siano annotate nel registro di matricola ed allegate al medesimo.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. Secondo la dizione di questo articolo, qualunque impiegato di grado inferiore deve subire la censura per disposizione del ministro.

Mi pare che in tal modo si inceppi l'Amministrazione anche nell'ordine giudiziario. La censura non è che un avvertimento che fa il superiore all'inferiore, perchè non abbia più a ricadere in altre mancanze; essa si fa con una lettera.

Cosicchè, davanti ai tribunali lo fa il presidente, davanti alla Corte d'appello il presidente della Corte stessa, e così nella gerarchia superiore.

Supposto che un impiegato di terza classe incorra in una censura, si dovrà incomodare il ministro? Io ammetto che per la gerarchia di grado superiore, per esempio di un direttore generale, di un prefetto, sia il ministro che faccia sentire la sua autorevole voce per ricon-

durare il funzionario all'adempimento del proprio dovere. Ma per tutti gli impiegati i quali hanno nelle provincie capi gerarchici, ad esempio l'intendente di finanza, come volete che il Ministero possa intervenire in ogni caso di applicazione della censura?

Se l'onorevole ministro non ne disconvenisse, io proporrei quindi a questo capoverso dell'articolo una piccola aggiunta con cui si dicesse che la censura si fa dal ministro per gli impiegati di grado superiore, e per gli altri dai capi dai quali dipendono.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Il pensiero dell'onorevole Miraglia trova un qualche appoggio nel disegno ministeriale. Ma l'Ufficio centrale fu concorde nello avvertire che col sistema vigente, il quale non si fonda sopra una legge propriamente penale, la censura fatta *brevi manu* all'impiegato dal suo superiore locale, non assume il carattere, non produce le conseguenze della censura che va sanzionata ora dalla legge. La censura, che l'onor. senatore Miraglia vorrebbe abbandonare alla competenza del capo d'ufficio locale, secondo la legge, che cosa significa?

La censura fa incorrere nella sospensione di primo grado, nei casi di recidiva dei fatti che determinarono la censura medesima. La sospensione di primo, fa incorrere, nei casi di recidiva, nella sospensione di secondo grado; e questa, nei casi di recidiva, nella revocazione dall'impiego.

Ora, allorquando si è inciampato nelle più piccole contravvenzioni, esse sono occasione a far cadere in contravvenzioni più gravi, le cui pene vanno fino a decretare la perdita dell'ufficio.

E sarà mai giusto, sarà mai lecito, in una legge di garanzie per gl'impiegati civili, di abbandonare alle autorità locali, che non sempre possono dare tutte le garanzie di sapere, di dirittura di criterio, di sagacia, di operosità, di imparzialità, soprattutto richieste per l'esercizio del nuovo ministero sostanzialmente penale? Ed è a considerare che la censura potrebbe colpire impiegati superiori i quali non sieno capi dell'ufficio; ed essa, una volta inflitta, segue l'impiegato, qualunque ne sia il grado e la classe,

per tutta la sua carriera. Si dovrebbe in ogni caso permettere, accettando il concetto del senatore Miraglia, il ricorso contro la censura inflitta dal capo dell'ufficio locale; ma, in tal caso, la questione si complicherebbe di più.

Senatore MIRAGLIA. Domando di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Per le accennate ragioni l'Ufficio centrale fu concorde nell'esigere che qualsiasi censura fosse pronunciata dal ministro. L'Ufficio centrale, peraltro, ammise che le pene delle quali tratta la presente legge, sono prescritte piuttosto come avvertimento o minaccia, che come destinate a larga e frequente attuazione. Servizi pubblici, i quali debbano essere puntellati dal regime penale, non potranno mai rispondere nè alle esigenze di moralità, nè a quelle di pubblico interesse.

Ora, quando si educa una classe d'impiegati, sia anche infima, a subire in pace la punizione della censura, per ciò stesso la si demoralizza.

Queste son le ragioni, per cui fa d'uopo che, anche le pene più miti, siano circondate dalle maggiori garanzie, affinchè esse, nella loro applicazione, escludano ogni sospetto di leggerezza o di parzialità, oltrechè di varietà di criteri, e serbino quel valore morale e giuridico che attesta la loro indole disciplinare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Non posso essere d'accordo con l'Ufficio centrale. La censura per sua natura non è pena disciplinare. Essa censura non è che un avvertimento per colpe leggere, ma non imprime alcun carattere di punizione. Si incorre nella punizione quando più d'una volta uno ha potuto incorrere nella censura.

Ora, se è vero che la censura per sua natura non è pena, io credo che una cosa così semplice non debba aver bisogno di un decreto del ministro.

Io rispetterò la deliberazione che sarà per prendere il Senato, ma ritengo che la censura si dovrebbe infliggere dal ministro soltanto verso gli ufficiali superiori della gerarchia amministrativa; ma che per quello che riguarda gli impiegati subalterni, essa debba infliggersi dal capo dell'ufficio, il quale meglio conosce la condizione delle cose.

Senatore COSTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore COSTA. L'esempio che il nostro collega Miraglia ha adottato dell'ordinamento disciplinare della magistratura, mi pare che non possa applicarsi all'ordinamento disciplinare degli impiegati amministrativi.

Nella magistratura le posizioni sono così determinate, la gerarchia è così nettamente stabilita, le attribuzioni sono così definite, che per verità non può temersi alcun inconveniente attribuendo ai capi, investiti del diritto di sorveglianza, la facoltà di applicare la censura.

Nell'Amministrazione, se si accettasse la proposta del collega Miraglia, che cosa avverrebbe? Che il prefetto potrebbe censurare il suo consigliere delegato, i membri del Consiglio di prefettura.

Volete voi concedere questa facoltà al prefetto senza garanzie?

Volete voi abbandonare questo potere disciplinare in mano ad una persona e contro un'altra senza formalità alcuna? Senza diritto di reclamo?

Questa facoltà sconfinata a me parrebbe assolutamente inconciliabile colle regole di una prudente Amministrazione.

È vero che i primi presidenti hanno il diritto di sorveglianza, il quale porta con sé il diritto di ammonizione sui giudici da loro dipendenti; è vero che i procuratori generali lo hanno su tutti i funzionari del pubblico ministero e delle preture. Ma è vero ancora che questo diritto io non ricordo, nel lungo mio tirocinio nella magistratura, di averlo veduto applicato. Certo io non l'ho mai esercitato. E quando credetti necessario di richiamare un funzionario da me dipendente al suo dovere, non ho creduto di poter seguire altra via che quella di riferirne al Ministero.

Anche l'esperienza quindi ci consiglia di accettare la proposta dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. La parola spetta al presidente del Consiglio.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'Ufficio centrale non ha fatto che restringere quello che il Ministero aveva proposto nel suo primitivo disegno di legge all'art. 47, nel quale si diceva che la censura poteva essere inflitta dal ministro, dal sotto-

segretario di Stato, o dal capo d'ufficio, avute le giustificazioni dell'impiegato.

L'Ufficio centrale volle una garanzia anche maggiore, e chiese che solo giudice fosse il ministro. Siccome il ministro non potrebbe infliggere la censura se non dopo fatta una specie d'istruzione preparatoria, così si andrebbe alle stesse conseguenze. Di più, ciò darebbe una garanzia maggiore, giacché il funzionario può qualche volta trasmodare e non avere quella imparzialità di giudizio, e direi anche quella freddezza d'animo, che ha il ministro il quale si trova in condizioni superiori.

Io quindi non ebbi difficoltà ad accettare le modificazioni proposte dall'Ufficio centrale, e prego l'onorevole Miraglia di far seguire il suo al mio consenso.

PRESIDENTE. Persiste, onor. Miraglia, nella sua proposta?

Senatore MIRAGLIA. No, non insisto.

PRESIDENTE. Allora porremo ai voti l'art. 42 nel testo che ho letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 43.

S'incorre nella sospensione di primo grado:

per recidiva nei fatti che diedero luogo a precedenti censure;

per ritardo a restituirsi in ufficio dopo scaduto il congedo senza avere ottenuto in tempo debito l'autorizzazione superiore;

per l'esercizio di qualsiasi ufficio od occupazione, incompatibile col decoro d'impiegato;

per qualsiasi altra mancanza che dimostri riprovevole condotta, poco rispetto verso i superiori, tolleranza di gravi abusi.

(Approvato).

Art. 44.

S'incorre nella sospensione di secondo grado:

per recidiva nelle mancanze che diedero causa a precedente sospensione;

per fatti che tornino a disdoro dell'impiegato e della pubblica amministrazione;

per danni arrecati agli interessi dello Stato, od a quelli dei privati nei loro rapporti con lo

Stato, e derivati per semplice trascuranza nell'adempimento dei doveri d'ufficio;

per inosservanza del segreto di ufficio;

per qualsiasi altra mancanza, che dimostri trasgressione dei doveri di ufficio per mire personali, o difetto di senso morale, d'imparzialità, di rettitudine.

(Approvato).

Art. 45.

I motivi della proposta di sospensione sono comunicati prima all'impiegato, il quale entro il tempo assegnatogli, potrà dare in iscritto le sue giustificazioni, che devono essere presentate al ministro unitamente alla proposta di sospensione.

La sospensione è inflitta per decreto ministeriale. Per quella di secondo grado, sentito il Consiglio o la Commissione di disciplina.

(Approvato).

Art. 46.

La sospensione porta sempre la perdita dello stipendio nella misura determinata; ma non la esonerazione dal servizio, se non quando sia dichiarata l'inabilitazione dell'impiegato.

Il tempo trascorso nella sospensione di secondo grado di cui all'art. 44, non è computato per l'anzianità, nè per la pensione di riposo.

(Approvato).

Art. 47.

Incorre inoltre nella sospensione l'impiegato sottoposto a mandato di cattura o rinviato a giudizio per delitto.

E può esservi soggetto quando si è rilasciato il mandato di comparizione per imputazione di delitto.

La sospensione in questi casi cessa in seguito dell'ordinanza di non farsi luogo a procedimento o della sentenza di assoluzione.

Durante la sospensione sarà corrisposta all'impiegato sospeso, ed ove sia detenuto, alla sua famiglia, una parte dello stipendio da non eccedere i due terzi.

(Approvato).

Art. 48.

Nei casi di procedimento penale sarà sottoposto al giudizio del Consiglio o della Commissione di disciplina l'impiegato, anche quando non sia stato condannato, se la ordinanza o la sentenza avrà dichiarato insufficienti gl'indizi di reità, o non costituire il fatto imputato un reato ai termini della legge, o prescritta, o in altro modo estinta l'azione penale.

L'impiegato sarà sottoposto al giudizio del Consiglio o della Commissione di disciplina anche nei casi in cui non si possa procedere per difetto d'istanza privata.

(Approvato).

Art. 49.

L'impiegato condannato con sentenza irrevocabile, per qualsiasi reato, a pena restrittiva della libertà personale, incorre di diritto nella sospensione, finchè non abbia espiata la pena; può però essere assegnata alla sua famiglia parte dello stipendio da non eccedere i due terzi.

(Approvato).

Art. 50.

S'incorre nella revocazione dall'impiego, indipendentemente da ogni azione penale:

per recidiva nelle mancanze che diedero causa alla sospensione di secondo grado;

per gravi abusi di autorità o di confidenza;

per illecito uso od anche momentanea distrazione di somme amministrative o tenute in deposito;

per connivente tolleranza di tali mancanze commesse dagli impiegati dipendenti.

La revocazione dall'impiego è inflitta per decreto reale, in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio o della Commissione di disciplina.

(Approvato).

Art. 51.

La destituzione dall'impiego è inflitta per decreto reale, su deliberazione del Consiglio

dei ministri, previo parere del Consiglio o della Commissione di disciplina, e indipendentemente dall'esercizio ogni azione penale:

per offese alla persona del Re, alla Famiglia Reale, alle Camere legislative;

per pubblica manifestazione di opinioni ostili alla monarchia costituzionale od all'unità della patria;

per accettazione di doni o per qualsiasi partecipazione, diretta o indiretta, a benefici, ottenuti o sperati, dipendenti da affari trattati dall'impiegato stesso per ragioni d'ufficio o da lui in qualsiasi modo sollecitati;

per violazione dolosa dei segreti d'ufficio in pregiudizio dello Stato o dei privati;

per propagazione dolosa di notizie che possano recar danno allo Stato o perturbazione della pubblica sicurezza.

Quando il decreto di revocazione o di destituzione non sia conforme al voto del Consiglio o della Commissione di disciplina, dev'essere motivato.

(Approvato).

Art. 52.

S'incorre nella destituzione:

per qualsiasi condanna riportata per delitto di furto, falso, frode, appropriazione indebita, corruzione, peculato o altro delitto che costituisca mancanza all'onore;

per qualsiasi condanna che porti con sé l'interdizione dai pubblici uffici o la sorveglianza speciale della polizia.

(Approvato).

Art. 53.

I decreti di sospensione di secondo grado, di revocazione o di destituzione saranno comunicati all'impiegato con l'indicazione dei motivi che li hanno determinati.

(Approvato).

Art. 54.

L'impiegato revocato o destituito per le cause indicate negli articoli 50 e 51, non può essere riammesso in servizio, a meno che, sentito il Consiglio o la Commissione di disciplina, siano

riconosciute insussistenti od erronei gli addebiti che servirono di base al provvedimento a di lui riguardo.

(Approvato).

TITOLO VII.

Dei reclami al Consiglio di Stato.

Art. 55.

Spetta al Consiglio di Stato decidere sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge contro qualsiasi provvedimento disciplinare, e contro i provvedimenti amministrativi, i quali debbano essere preceduti dal parere del Consiglio o della Commissione amministrativa, quando i ricorsi medesimi non sieno di competenza dell'autorità giudiziaria o della Corte dei conti.

(Approvato).

Art. 56.

Il Consiglio di Stato decide anche sul merito del provvedimento:

1. quando trattasi di contestazioni relative alla formazione del ruolo di anzianità ed anche di assimilazione di cui all'art. 6;

2. quando, a seguito di provvedimento disciplinare fu pronunciata la sospensione di secondo grado, la revocazione o la destituzione dall'impiego.

(Approvato).

Art. 57.

Il ricorso si presenta, sotto pena di decadenza, fra trenta giorni dalla notificazione prescritta dall'art. 53.

La relazione e la discussione del ricorso seguono in Camera di Consiglio; il ricorrente può presentare difese a voce o in iscritto, e può delegare chi lo rappresenti od assista.

(Approvato).

TITOLO VIII.

Disposizioni finali.

Art. 58.

Le disposizioni dell'art. 24 non sono applicabili agli impiegati civili dipendenti dai ministri della guerra e della marina quando abbiano grado militare od assimilato a quelli dell'esercito o dell'armata.

(Approvato).

Art. 59.

Gli scrivani e i diurnisti regolarmente ammessi che si troveranno in servizio al momento della pubblicazione di questa legge, trascorsi due anni di continuato servizio e dopo avere dato prova di capacità, per mezzo di un esame, dovranno essere preferiti agli estranei nel conferimento di impieghi nell'ufficio nel quale hanno servito, senza riguardo alla loro età e senza bisogno della presentazione dei certificati di licenza, di ginnasio o di scuole tecniche.

(Approvato).

Art. 60.

Gli scrivani e tutti coloro che son pagati a giornata o retribuiti ad opera od a cottimo non acquistano alcuno dei diritti spettanti agli impiegati dello Stato.

(Approvato).

Art. 61.

La presente legge non si applica ai funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario, ai componenti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, ai professori delle università ed istituti pareggiati, delle scuole secondarie classiche, tecniche, normali e magistrali, ai componenti il Corpo del genio civile: salvo quanto è prescritto nelle rispettive leggi speciali che continuano ad avere pieno vigore.

Senatore COSTA. Si è rinviata la discussione dell'art. 7 all'art. 61: ed ora questi due articoli si dovrebbero discutere insieme.

Ma questi due articoli, che l'Ufficio centrale ha in parte modificato, si riferiscono a questioni molto delicate e complesse.

È quindi prevedibile una qualche divergenza; e per prevenirla io chiedo che la discussione sia rinviata a domani.

Spero per domani di portare al Senato la notizia di un accordo anche su questo punto.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il signor senatore Costa, dell'Ufficio centrale, prega che, come fu sospeso l'art. 7 si sospenda pure l'art. 61 che è collegato a quello per ragioni di materia, riservandosi l'Ufficio centrale di riferire domani intorno a questi due articoli.

Pongo ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

L'art. 62 fu già approvato al principio della seduta. Siamo quindi all'art. 63 che è l'ultimo del progetto. Ne dò lettura:

Art. 63.

Con regolamento approvato per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, sarà provveduto alla esecuzione della presente legge.

Chi l'approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

Il seguito della discussione viene dunque rinviato a domani. Passeremo ora a quella degli altri progetti di legge iscritti all'ordine del giorno.

Approvazione dei seguenti progetti di legge:

1. Estensione dell'art. 18 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, alle provincie dell'isola di Sardegna interessate nella costruzione delle ferrovie secondarie sarde (N. 13); 2. Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali (N. 15); 3. Approvazione di vendite e permuta di beni demaniali e di altri contratti stipulati nell'interesse di servizi pubblici e governativi (N. 16).

PRESIDENTE. Si dà lettura del disegno di legge:

« Estensione dell'art. 18 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, alle provincie dell'isola di

Sardegna interessate nella costruzione delle ferrovie secondarie sarde ».

Il senatore, *segretario*, CORSI L. dà lettura del disegno di legge.

Articolo unico.

Al contributo nella spesa di costruzione delle strade ferrate secondarie nell'isola di Sardegna, posto a carico delle provincie interessate col primo capoverso dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1885, n. 3011, nella misura di un decimo della spesa di costruzione, è applicabile la riduzione ad un quarto stabilita coll'art. 18, comma primo, della legge 27 aprile 1885, n. 3048.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore CARUTTI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CARUTTI, *relatore*. Ho chiesto la parola unicamente per constatare che l'Ufficio centrale è unanime nel raccomandare l'adozione del progetto di legge quale è stato presentato dal Ministero.

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo la parola, si passerà poi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge, che si compone di un solo articolo.

Si passa ora alla discussione del progetto di legge: « Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA, dà lettura del progetto di legge.

(V. stampato N. 15).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Se nessuno chiede la parola e non essendovi oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Sono approvati i seguenti contratti di vendita:

1. Al comune di Salve, in provincia di Lecce, del fabbricato già convento dei padri Riformati nel comune stesso, per il prezzo di

L. 600, ed alle condizioni portate dal contratto 23 marzo 1887 e dal suppletivo atto di rettifica 21 giugno detto anno, entrambi a rogito del notaio Giuseppe Negro;

2. Al comune dell'Isola del Giglio, del fabbricato demaniale ivi esistente, già ad uso di lazzaretto, per il prezzo di L. 150, ed alle condizioni portate dall'istromento stipulato il 5 ottobre 1887, in forma pubblica amministrativa presso l'intendenza di finanza di Grosseto;

3. Al comune di Mondavio, della casa posta nel comune stesso, già ad uso di foresteria dell'attiguo monastero delle Benedettine, per il prezzo di L. 666 98, ed alle condizioni portate dall'istromento 10 aprile 1886, a rogito del notaro Modesto Servi;

4. Al comune di Rovigo, di parte del cortile annesso al fabbricato delle carceri giudiziarie per il prezzo di L. 600, ed alle condizioni portate dall'istromento 26 giugno 1888 rogato in forma pubblica amministrativa presso l'intendenza di finanza di Rovigo;

5. Al comune ed alla Congregazione di carità di Modena, di casette e locali in quella città per i rispettivi prezzi di L. 13,988 80, e di L. 2106 40, ed alle condizioni portate dagli istromenti 22 giugno 1888 rogati in forma pubblica amministrativa presso l'intendenza di finanza di Modena e 3 luglio 1888, a rogito del notaro D. Tommaso Lucchi;

6. Al comune Brozzi, in provincia di Firenze, di una casa con altri stabili annessi posti nel detto comune, per il prezzo di L. 3912 20, ed alle condizioni portate dall'atto 14 aprile 1888, a rogito del notaro cav. Pietro Fabbrini;

7. Al Comitato istituitosi per la costruzione nel borgo di Poggio a Caiano, di una chiesa parrocchiale in sostituzione di quella di Bonistallo, di un'area demaniale di compendio della Real Tenuta di Poggio a Caiano, in provincia di Firenze, pel prezzo di L. 3634 10, ed alle altre condizioni portate dall'istromento 27 ottobre 1888, ricevuto in Firenze dal notaro Anastasio Becheroni;

8. Al comune di Gerace, di un tratto di terreno arenile di quella spiaggia, per il prezzo di L. 375, ed alle condizioni portate dall'atto privato 3 luglio 1888;

9. Al comune di Livorno, delle mura urbane e di altri stabili annessivi, per il prezzo di L. 70,000, ed altre condizioni portate dall'istru-

mento rogato in forma pubblica amministrativa presso la prefettura di Livorno il 24 settembre 1888;

10. Al comune di Venezia, di due appezzamenti di sacca e deposito di fanghi lagunari sopra un tratto di palude fra i giardini pubblici e l'isola di S. Elena in aderenza ed ampliamento di questa, verso il corrispettivo di L. 15,173 28, ed alle condizioni di cui al contratto stipulato in forma pubblica amministrativa il 12 maggio 1887, presso l'intendenza di finanza di Venezia;

11. Ai comuni consorziati del mandamento di Morbegno, del fabbricato detto del Pretorio situato nel capoluogo del mandamento, per il prezzo di L. 12,000, ed alle condizioni portate dall'istromento 1° dicembre 1888, a rogito del notaro Cesare Besta;

12. Al comune di Vicenza, del fabbricato demaniale posto in quella città, in piazza delle Erbe, per il prezzo di L. 15,301, ed alle condizioni portate dall'istromento in data 25 ottobre 1888, rogato in forma pubblica amministrativa presso la intendenza di finanza di Vicenza.

(Approvato).

Art. 2.

Sono approvati i seguenti contratti di permuta:

1. Del terreno demaniale denominato Campo di Marte in Venezia, con altro che la Società anonima del cotonificio veneziano si obbliga di consegnare al Governo per uso di nuova piazza d'armi, debitamente colmato e sistemato, nella sacca di S. Elena fra l'isola omonima ed i giardini pubblici di detta città, congiunto mediante ponti alla città stessa, il tutto alle condizioni risultanti dal contratto in data 8 aprile 1887, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'intendenza di finanza di Venezia, con intervento del comune, ed in sostituzione di altro precedente contratto del 1° marzo 1884;

2. Di aree contigue al fabbricato demaniale ad uso dell'archivio di Stato in Modena, con altre all'uopo acquistate dal comune di quella città per la migliore sistemazione tanto del-

l'accesso al detto archivio; quanto dei locali comunali ad uso del regio istituto tecnico, il tutto alle condizioni portate dall'istromento 8 giugno 1888, ricevuto in forma pubblica amministrativa presso l'intendenza di finanza di Modena;

3. Di aree demaniali, adiacenti al penitenziario dell'Ambrogiana, in Montelupo Fiorentino, con altra di proprietà del signor Cioni Francesco, occorrente per l'apertura di nuova strada in sostituzione di un vicolo aggregato a quel penitenziario, il tutto alle condizioni risultanti dall'istromento 24 febbraio 1888, rogato in forma pubblica amministrativa presso l'intendenza di finanza in Firenze;

4. Di un terreno demaniale di metri quadrati 1737.32 facente parte dell'orto detto dei Cappuccini in Roma presso piazza Barberini, con altro terreno di metri quadrati 1805.16 di proprietà del principe Boncompagni-Ludovisi, da aggregarsi, per regolarizzazione di confini, all'attiguo appezzamento demaniale che forma il sesto dei lotti in cui fu diviso il detto orto, e ciò verso il pagamento da parte del principe Boncompagni-Ludovisi del prezzo di plusvalenza accertato in L. 76,770 ed alle condizioni di cui al contratto del 6 dicembre 1888 stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'intendenza di finanza in Roma;

5. Di un tratto di terreno demaniale di metri quadrati 506.51 facente parte dell'orto detto dei Cappuccini in Roma presso piazza Barberini, con altro tratto di terreno di metri quadrati 221.74, di proprietà dell'avvocato Giacomo Balestra, da aggregarsi, per regolarizzazione di confini, all'attiguo appezzamento demaniale che forma il settimo dei lotti in cui fu diviso il detto orto, e ciò verso il pagamento da parte del Balestra del prezzo di plusvalenza accertato nella somma di L. 49,840 43, ed alle condizioni di cui al contratto del 28 novembre 1888 stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'intendenza di finanza in Roma;

6. Di aree attigue alla caserma Artigianelli in Monza, con altre di egual valore di proprietà dei fratelli Pennati, allo scopo ed alle condizioni determinate dall'istromento 3 dicembre 1888 nei rogiti del notaio dottore Giulio Contini di Milano.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora l'ordine del giorno reca: Discussione del progetto di legge:

« Approvazione di vendite e permuta di beni demaniali e di altri contratti stipulati nell'interesse di servizi pubblici e governativi ».

Prego il signor senatore, segretario, Corsi di dar lettura del disegno di legge.

Il senatore, segretario, CORSI L., dà lettura del progetto di legge.

(V. stampato N. 16).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Sono approvati i seguenti contratti di vendita:

I. Al comune di Conegliano, in provincia di Treviso, del fabbricato della caserma di San Francesco in quella città per uso della pubblica istruzione, coll'escnere dagli obblighi derivanti dalla legge 11 marzo 1869, n. 4938, pel titolo, ai patti ed alle condizioni portate dal contratto 16 gennaio 1888, stipulato in forma pubblica amministrativa avanti l'intendenza di finanza in Treviso;

II. Al comune di Auronzo, del fabbricato demaniale in Villa Piccola, provincia di Belluno, per il prezzo di L. 4100, ed alle condizioni portate dall'istromento 28 dicembre 1886, stipulato in forma pubblica amministrativa presso il regio commissariato distrettuale di Auronzo;

III. Al comune di Udine, del fabbricato ad uso di ricevitoria del dazio consumo fuori porta Gemona in quella città, per il prezzo di lire 3551.59, ed alle condizioni portate dall'istromento in data 15 marzo 1887, rogato in forma pubblica amministrativa presso l'intendenza di finanza di Udine;

IV. Al comune di Treia, in provincia di Macerata, di una porzione dell'orto annesso al fabbricato di San Benedetto per il prezzo di L. 81 e 60 centesimi ed alle condizioni portate dall'atto privato 3 giugno 1887;

V. Alla Società per le belle arti ed esposizione permanente in Milano, di una zona di

terreno facente {parte dello stabile demaniale della regia Zecca in detta città, per il prezzo di L. 4047 30 ed alle condizioni portate dall'istromento 1° giugno 1887 a rogito del notaio dottor Giuseppe Pozzi, e dell'annessovi compromesso;

VI. All'Opera pia delle cucine economiche in Milano, del fabbricato detto la *Doganetta* o *Gabella del sale* in quella città per il prezzo di L. 9000 38 ed alle condizioni portate dall'istromento 22 luglio 1887 a rogito del notaio dottor Giulio Contini.

(Approvato).

Art. 2.

Sono approvati i seguenti contratti di permuta:

I. Di una parte del fabbricato demaniale ex-convento di San Francesco di Paola in Bari, con una zona di terreno di metri quadrati 8651 di proprietà del municipio di Bari, costituente l'orto annesso all'ex-convento di Sant'Antonio in detta città, con rinuncia da parte del municipio a favore dello Stato del risultante prezzo di plusvalenza in L. 49,231 50, e con la contemporanea cessione allo Stato, a titolo gratuito e verso patto di reversibilità, del fabbricato comunale ex-convento di Sant'Antonio, il tutto alle condizioni portate dall'istromento 29 gennaio 1888, stipulato in forma pubblica amministrativa avanti l'intendenza di finanza in Bari;

II. Di locali del fabbricato demaniale ex-convento di Piedigrotta presso Napoli e di altri attigui al medesimo da cedersi a quella confraternita di Santa Maria, verso cessione da parte della medesima di altri locali da assegnarsi all'ospedale di Marina collocato in quello stabile, il tutto alle condizioni risultanti dall'istromento 10 marzo 1888 redatto in forma pubblica amministrativa presso la intendenza di finanza di Napoli;

III. Di locali nel fabbricato demaniale ex-convento di San Domenico in Imola ad uso di caserma militare, da cedersi al parroco dell'attigua chiesa di San Nicolò in cambio di altri locali di eguale valore da esso ceduti all'Amministrazione militare per essere aggregati alla detta caserma, il tutto alle condizioni risultanti dall'istromento 24 novembre 1887, stipulato in

forma pubblica amministrativa avanti la intendenza di finanza in Bologna.

(Approvato).

Art. 3.

È approvato il contratto in data 13 marzo 1888 stipulato in forma pubblica amministrativa avanti la intendenza di finanza in Firenze, con cui il demanio dello Stato, allo scopo ed alle condizioni ivi indicate, rinuncia a favore del regio arcispedale di Santa Maria Nuova e stabilimenti riuniti, al diritto di proprietà spettantegli sul fabbricato di Santa Lucia in Firenze.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Risultato di votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto seguita nel corso della seduta.

Prego i signori senatori segretari di voler numerare i voti.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

« Trattato di commercio fra l'Italia e la Svizzera »:

Votanti	83
Favorevoli	77
Contrari	6

(Il Senato approva).

« Trattato di commercio e di navigazione tra l'Italia e la Repubblica di San Domingo »:

Votanti	81
Favorevoli	75
Contrari	6

(Il Senato approva).

Domani alle ore due seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Estensione dell'art. 18 della legge 27 aprile 1885, n. 3048, alle provincie dell'isola di Sardegna interessate nella costruzione delle ferrovie secondarie sarde;

Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali;

Approvazione di vendite e permutate di beni demaniali e di altri contratti stipulati nell'interesse di servizi pubblici e governativi.

II. Interpellanza del senatore Cannizzaro al ministro della pubblica istruzione intorno alla

scuola di perfezionamento nell'igiene pubblica apertasi in quest'anno in Roma.

III. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato degli impiegati civili (*Seguito*);

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1888 al 30 giugno 1889;

Provvedimenti relativi alla Cassa delle pensioni civili e militari;

Provvedimenti per l'esecuzione del piano regolatore di Bologna.

La seduta è sciolta (ore 5 e 40).